

Regolamento di Gestione del Fondo Comune
di Investimento Mobiliare Chiuso di Tipo Riservato

FoF Venture Capital

Gestito da
Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.

(approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 1 luglio 2014 e successivamente modificato
in data 28 aprile 2015, 4 giugno 2015, 4 novembre 2015, 30 novembre 2015 e 12 maggio 2016)

INDICE

INDICE	3
Articolo 1 - DENOMINAZIONE E DURATA DEL FONDO	7
1.1 Istituzione.....	7
1.2 Durata	7
Articolo 2 - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE	7
2.1 Definizioni	7
2.2 Interpretazione	12
Articolo 3 - SCOPO DEL FONDO.....	13
Articolo 4 - CARATTERISTICHE DEL FONDO.....	14
4.1 Ammontare	14
4.2 Fondo chiuso riservato.....	14
4.3 Classi di Quote.....	14
4.4 Periodo di Investimento.....	14
4.5 Tipologia delle Operazioni di Investimento	15
4.6 Modalità di realizzazione degli investimenti.....	16
4.7 Alcuni limiti di investimento.....	16
4.8 Finanziamenti e garanzie.....	17
4.9 Rischi connessi all'investimento nelle Quote del Fondo.....	17
Articolo 5 - COMPITI E RESPONSABILITA' DELLA SGR.....	18
5.1 SGR.....	18
5.2 Consiglio di Amministrazione, <i>Manager</i> e procedure per la scelta degli investimenti ..	19
5.3 Comitato Tecnico Consultivo	19
5.4 Sostituzione della SGR.....	22
5.5 Comitato di Visione Strategica.....	24
5.6 Alcune incompatibilità	22
5.7 Operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse	25
Articolo 6 - COMPITI E RESPONSABILITA' DEL DEPOSITARIO	25
6.1 Depositario.....	25
6.2 Sede.....	24
6.3 <i>Sub</i> -deposito	26
6.4 Responsabilità.....	26
6.5 Revoca e rinuncia	26
Articolo 7 - PARTECIPAZIONE AL FONDO	27
7.1 Modalità di partecipazione	27
7.2 Adesione al Regolamento	27

7.3	Domanda di sottoscrizione	25
7.4	Importi Sottoscritti.....	27
7.5	Periodo di sottoscrizione.....	27
7.6	<i>Closing</i> , Versamenti iniziali ed emissione delle Quote	29
7.7	Versamenti.....	31
7.8	Restituzione di Versamenti e nuovo richiamo di Importi Sottoscritti.....	32
7.9	Restituzione di importi distribuiti agli Investitori.....	33
7.10	<i>Default</i> degli Investitori.....	33
7.11	Situazione di Blocco	36
7.12	Alcune obbligazioni della SGR	38
7.13	Assemblea dei Partecipanti	38
Articolo 8 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE.....		38
8.1	Valore nominale e diritti	39
8.2	Certificati.....	39
8.3	Emissione e frazionamento dei certificati.....	39
8.4	Consegna dei certificati.....	39
8.5	Requisiti di forma	39
8.6	Certificato cumulativo.....	39
8.7	Quotazione.....	40
Articolo 9 - COSTI E SPESE.....		40
9.1	Costi a carico del Fondo	40
9.2	Modalità di pagamento e conseguenze dell'annullamento di Quote.....	43
9.3	Spese a carico della SGR.....	43
9.4	Spese a carico degli Investitori.....	44
Articolo 10 - CALCOLO E COMUNICAZIONE DEL VALORE DELLE QUOTE		44
10.1	Calcolo del valore delle Quote.....	44
10.2	Comunicazione del valore delle Quote	44
Articolo 11 - SCRITTURE CONTABILI E INFORMAZIONI FINANZIARIE.....		45
11.1	Contabilità del Fondo	45
11.2	Disponibilità presso la SGR e trasmissione agli Investitori.....	45
11.3	Disponibilità presso il Depositario.....	45
11.4	Ulteriore documentazione per gli Investitori	46
Articolo 12 - REVISIONE LEGALE		47
12.1	Revisione e certificazione.....	47
12.2	Sostituzione.....	47
Articolo 13 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO		47

13.1	Modifiche richieste per legge	47
13.2	Ulteriori modifiche	47
13.3	Modifiche alla politica di investimento	48
13.4	Efficacia delle modifiche	48
13.5	Invio agli Investitori.....	48
Articolo 14 - ATTI DI DISPOSIZIONE DI QUOTE.....		48
14.1	Atti di disposizione	48
14.2	Approvazione della SGR	49
14.3	Alcuni atti di disposizione.....	50
14.4	Diniego	50
Articolo 15 - RIMBORSO PARZIALE DELLE QUOTE DEL FONDO		50
15.1	Rimborsi in caso di Operazioni di Disinvestimento.....	50
15.2	Procedura di rimborso	50
15.3	Deposito delle somme non riscosse.....	50
15.4	Comunicazione del deposito.....	51
15.5	Prescrizione	51
Articolo 16 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO E RIMBORSO TOTALE		51
16.1	Liquidazione del Fondo	51
16.2	Ipotesi di liquidazione anticipata	51
16.3	Delibera di liquidazione.....	48
16.4	Procedura di liquidazione.....	51
16.5	Deposito delle somme non riscosse.....	52
16.6	Comunicazione del deposito	52
16.7	Prescrizione	52
16.8	Comunicazione alla Banca d'Italia.....	52
16.9	Restituzione.....	53
Articolo 17 - INTROITI E PROCEDURA DI DISTRIBUZIONE		53
17.1	Introiti	53
17.2	Destinazione degli Introiti	53
17.3	Introiti Allocabili	54
17.4	Allocazioni	54
17.5	Informazioni da fornire agli Investitori in sede di distribuzione	55
17.6	Finanziamento di alcune passività e ricalcolo degli Introiti Allocabili	52
17.7	Investitori Inadempienti.....	56
17.8	Distribuzioni in natura	57
17.9	Rinvio.....	57

Articolo 18 - DISPOSIZIONI GENERALI	58
18.1 Limitazione di responsabilità e manleva	58
18.2 Valutazione di Strumenti	59
18.3 Comunicazioni	60
18.4 Inadempimento.....	60
18.5 Confidenzialità.....	60
18.6 Determinazioni degli Investitori.....	62
18.7 Legge applicabile	62
18.8 Controversie.....	62

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E DURATA DEL FONDO

1.1 Istituzione

Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A. (la "SGR") ha istituito ed è responsabile della gestione del FIA Italiano Riservato mobiliare di tipo chiuso denominato FoF *Venture Capital*, costituito in forma di fondo comune di investimento (il "Fondo"). Il presente regolamento (il "Regolamento") non è soggetto all'approvazione della Banca d'Italia.

1.2 Durata

La durata massima del Fondo è fissata in 15 (quindici) anni a partire dalla data dell'unico *Closing* ovvero, in caso di più *Closing*, dal Primo *Closing*. La SGR può decidere:

- (i) 60 (sessanta) Giorni Lavorativi prima della scadenza del quindicesimo anniversario dalla data dell'unico *Closing* ovvero del Primo *Closing*, un periodo di proroga non superiore a 12 (dodici) mesi;
- (ii) 60 (sessanta) Giorni Lavorativi prima della scadenza del periodo di cui al precedente punto (i), un ulteriore periodo di proroga della durata di 12 (dodici) mesi qualora debbano essere ancora completate le operazioni di smobilizzo del patrimonio del Fondo e di rimborso delle relative Quote, con il voto favorevole di Investitori che rappresentino, complessivamente, più del 50% (cinquanta per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo;
- (iii) 60 (sessanta) Giorni Lavorativi prima della scadenza del periodo di cui al precedente punto (ii), un ulteriore periodo di proroga della durata di 12 (dodici) mesi qualora debbano essere ancora completate le operazioni di smobilizzo del patrimonio del Fondo e di rimborso delle relative Quote, con il voto favorevole di Investitori che rappresentino, complessivamente, più del 50% (cinquanta per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo.

La SGR dà comunicazione agli Investitori delle eventuali proroghe della durata del Fondo entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della SGR che ne ha verificato i presupposti nel caso previsto al precedente punto (i), ovvero dalla ricezione dell'ultimo consenso necessario ad estendere la durata del Fondo ai sensi dei precedenti punti (ii) e (iii).

Articolo 2 - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

2.1 Definizioni

Oltre alle definizioni altrove specificate nel Regolamento, i termini seguenti hanno il significato di seguito specificato:

"Acquirente":	definizione contenuta nel par. 7.10.5.
"Altre Spese":	definizione contenuta nel par. 9.1.5, sez. A.
"Ammontare Minimo del Fondo":	definizione contenuta nel par. 7.5.2.
"Ammontare Totale del Fondo":	la somma degli Importi Sottoscritti da tutti gli Investitori, come eventualmente ridotto ai sensi del presente Regolamento.

“Assemblea dei Partecipanti”:	definizione contenuta nel par. 7.13
“Autorità di Vigilanza”:	Ministero dell’Economia, Banca d’Italia e Consob, ciascuno nell’ambito delle competenze delegate dal Testo Unico.
“Closing”:	le operazioni che devono aver luogo contestualmente nella data indicata dalla SGR con gli avvisi di cui ai par. 7.5.2 e 7.5.3, in quanto applicabili.
“Comitato”:	definizione contenuta nel par. 5.3.1.
“Commissione di Gestione”:	definizione contenuta nel par. 9.1.1, sez. A.
“Commitment”:	gli impegni finanziari assunti dal Fondo in relazione alla sottoscrizione e/o all’acquisto di una partecipazione in un OICR <i>Target</i> , incluse: (i) le somme corrisposte o da corrispondere per la sottoscrizione e/o l’acquisto di Strumenti; (ii) le somme che il Fondo si è impegnato a corrispondere all’ OICR <i>Target</i> , a qualsiasi titolo, mediante la sottoscrizione e/o l’acquisto di Strumenti.
“Comunicazione di Inadempimento”:	definizione contenuta nel par. 7.10.3.
“ Consiglio di Amministrazione” o “Consiglio”:	definizione contenuta nel par. 5.2.1.
“Costi di Generazione di Introiti”:	definizione contenuta nel par. 9.1.3.
“Costi per Operazioni di Investimento”:	definizione contenuta nel par. 9.1.2.
“Costi per Operazioni Non Concluse”:	i costi di qualsiasi natura – approvati dai competenti organi della SGR - sostenuti in relazione a potenziali Operazioni di Investimento ovvero Operazioni di Disinvestimento non concluse per qualsiasi motivo, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli oneri relativi ad attività di <i>due diligence</i> , i compensi professionali dovuti per assistenza legale, fiscale, contabile, notarile e di altra natura, le commissioni bancarie, i compensi dovuti ad <i>advisor</i> finanziari.
“Data di Blocco”:	definizione contenuta nel par. 7.11.1.
“Data di Efficacia”:	definizione contenuta nel par. 5.4.1, sez. D.
“Data di Pagamento della Commissione di Gestione”:	definizione contenuta nel par. 9.1.1, sez. B.
“Delibera di Sostituzione”:	definizione contenuta nel par. 5.4.1, sez. A.
“Depositario”:	definizione contenuta nel par. 6.1.
“Fair Market Value”:	il prezzo di realizzo di un’operazione di compravendita ordinaria posta in essere: (i) tra un acquirente (anche potenziale) ed un compratore (anche potenziale), nessuno dei quali è soggetto all’obbligo di acquisire/vendere i beni oggetto di tale compravendita; (ii) secondo attività usuali per transazioni relative a tale tipologia di beni.
“Esperto Indipendente”:	definizione contenuta nel par. 18.2 punto (iii).

“FIA Italiano”:	l'OICR di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>m-ter</i>), del TUF.
“FIA Italiano Riservato”:	l'OICR di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>m-quater</i>), del TUF.
“Fondi Successivi”:	definizione contenuta nel par. 5.6.3.
“Fondo”:	definizione contenuta nel par. 1.1.
“Giorno Lavorativo”:	ogni giorno che non sia un sabato, una domenica o altro giorno considerato non lavorativo dalle banche in Italia.
“Impegni di Investimento Successivi”	definizione contenuta nel par. 7.7.4
“Importo Sottoscritto”:	definizione contenuta nel par. 7.7.1.
“Inadempimento”:	definizione contenuta nel par. 7.10.1.
“Introiti Allocabili”:	definizione contenuta nel par. 17.3.
“Introiti”:	definizione contenuta nel par. 17.1.1.
“Investitore Inadempiente”:	definizione contenuta nel par. 7.10.2.
“Investitori”:	gli investitori che hanno sottoscritto Quote.
“Investitori Lordisti”:	gli Investitori italiani ed esteri che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sui proventi corrisposti dalla SGR in relazione alle Quote possedute o cedute, non sono soggetti all'applicazione di ritenute o imposte sostitutive.
“Investitori Precedenti”:	definizione contenuta nel par. 7.6.2, sez. A, lett. (x).
“Investitori Professionali”:	i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF.
“Investitori Successivi”:	definizione contenuta nel par. 7.6.2, sez. A, lett. “x”.
“IPEV Guidelines”:	<i>“International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines - Edition December 2012”</i> e successive modifiche e integrazioni.
“IRR”	il tasso composto (con capitalizzazione annua) che rende uguale a zero il valore attuale dei flussi finanziari intercorsi tra il Fondo e gli Investitori calcolato nel rispetto delle seguenti regole convenzionali: (i) ai Pagamenti effettuati dagli Investitori viene data decorrenza convenzionale dalla data ultima per il Pagamento indicata dalla SGR nella relativa Richiesta di Pagamento; (ii) agli importi distribuiti agli Investitori viene data decorrenza convenzionale dalla data in cui i competenti organi della SGR ne hanno approvato il relativo pagamento.
“Legge 108 del 1996”:	Legge 7 marzo 1996 n. 108 e relative disposizioni attuative.
“Liquidazione delle Quote dell’Investitore Inadempiente”:	definizione contenuta nel par. 7.10.4, sez. C.
“Manager”:	definizione contenuta nel par. 5.2.2.

“Norme Prudenziali”:	definizione contenuta nel par. 4.7.
“Nuovo Gestore Abilitato”:	una società di gestione del risparmio diversa dalla SGR ovvero ogni diverso soggetto giuridico abilitato alla gestione del Fondo ai sensi della normativa applicabile e nominato in conformità al par. 5.4.1.
“OICR”:	definizione contenuta all’art. 1, comma 1, lett. k) del Testo Unico.
“OICR di Secondo Livello”:	definizione contenuta nel par. 4.5.3. punto (iv).
“OICR Target”:	i seguenti schemi di investimento rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE: gli OICR alternativi italiani (FIA italiani), le Sicav, le Sicaf, i FIA italiani riservati, gli OICR alternativi UE (FIA UE) e i fondi europei per il venture capital (EuVECA) rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento 2013/345/UE, come definiti dal Testo Unico ed aventi le caratteristiche previste dal par. 4.5, nei quali il Fondo partecipa mediante la detenzione di Strumenti. Rientrano nella definizione anche gli OICR che perseguono il proprio scopo esclusivamente co-investendo con l’OICR Target (c.d. fondi paralleli).
“Operazioni di Disinvestimento”:	ogni operazione di liquidazione e/o cessione di Strumenti detenuti dal Fondo in un OICR Target.
“Operazioni di Investimento”:	ogni operazione effettuata dal Fondo di sottoscrizione e/o di acquisto di Strumenti in un OICR Target.
“Organi di Rappresentanza”:	<i>l’advisory board, l’Investment Committee</i> o equivalenti e gli altri organi degli OICR Target comunque denominati in cui, in base ai documenti costitutivi degli OICR Target medesimi, sono ammessi a partecipare membri designati dagli Investitori.
“Pagamento”:	un Versamento o una Restituzione, in quanto applicabile.
“Parti Esonerate”:	definizione contenuta nel par. 18.1.1.
“Periodo di Investimento”:	definizione contenuta nel par. 4.4.
“Periodo di Riferimento della Commissione di Gestione”:	definizione contenuta nel par. 9.1.1, sez. B.
“Primo Closing”:	definizione contenuta nel par. 7.6.1.
“Primo Versamento”:	definizione contenuta nel par. 7.6.1.
“Quote”:	definizione contenuta nel par. 4.3.
“Rappresentante degli Investitori”:	definizione contenuta nel par. 5.4.1, sez. A, punto (iii).
“Regolamento”:	definizione contenuta nell’art. 2.1.
“Rendimento Preferenziale”:	definizione contenuta nel par. 17.4.1.
“Report”:	definizione contenuta nel par. 11.4, punto (i).
“Restituzione”:	definizione contenuta nel par. 7.9.

“Richiesta di Pagamento”:	una Richiesta di Restituzione ovvero una Richiesta di Versamento, in quanto applicabile.
“Richiesta di Restituzione”:	definizione contenuta nel par. 7.9.
“Richiesta di Versamento”:	definizione contenuta nel par. 7.7.2.
“Saldo degli Importi Sottoscritti”:	di volta in volta: (a) la parte non richiamata degli Importi Sottoscritti, al netto di eventuali riduzioni ai sensi del par. 7.7.4, ovvero (b) nel caso in cui siano state restituite agli Investitori le somme di cui al par. 7.8, la parte non richiamata degli Importi Sottoscritti maggiorata delle somme restituite agli Investitori ai sensi del par. 7.8.
“SGR”:	definizione contenuta nel par. 1.1.
“Situazione Contabile Mensile”	definizione contenuta nel par. 11.1. punto (v).
“Situazione di Blocco”:	definizione contenuta nel par. 7.11.1.
“Società di Revisione”:	la società incaricata della revisione della contabilità della SGR e del Fondo ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico.
“Società Italiane”	definizione contenuta nel par. 4.5.3.
“Spese di Istituzione”:	definizione contenuta nel par. 9.1.4.
“Sponsor”	parti che hanno concorso e/o concorrono a creare valore per il Fondo mediante: (i) attività di supporto all’istituzione e alla promozione del Fondo tra cui, a mero titolo esemplificativo, la partecipazione alla fase di elaborazione e sviluppo del progetto e/o la manifestazione dell’intento di assumere un futuro impegno di sottoscrizione del Fondo di importo idoneo a incidere sulla decisione di dar corso all’iniziativa da parte della SGR; e/o (ii) attività strumentali alla creazione di un flusso qualificato di opportunità di investimento per il Fondo.
“Strumenti”:	quote, azioni o altri strumenti finanziari rappresentativi di partecipazioni in OICR <i>Target</i> .
“Termine Ultimo di Sottoscrizione”:	definizione contenuta nel par. 7.5.1.
“Testo Unico” o “TUF”:	D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato e disposizioni attuative.
“Ultimo Closing”:	in caso di più <i>Closing</i> , l’ultimo <i>Closing</i> relativo agli Importi Sottoscritti fino al Termine Ultimo di Sottoscrizione.
“Valore Complessivo Netto del Fondo”:	il valore corrente, alla data della valutazione, delle attività che compongono il Fondo – senza includere i Versamenti non ancora richiamati – ridotto delle passività e senza computare eventuali plusvalenze non realizzate.
“Versamenti”:	ogni versamento a valere sull’Importo Sottoscritto effettuato dagli Investitori a seguito di Richiesta di Versamento.
“Versamenti Perequativi”:	definizione contenuta nel par. 7.6.2 sez. B

2.2 Interpretazione

Nell'interpretazione del Regolamento si osservano i seguenti criteri generali.

2.2.1 Ove non risulti diversamente dal contesto:

- (i) per “**affiliato**” si intende: (a) con riferimento a una persona fisica, il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado nonché ogni persona giuridica che, direttamente o indirettamente, sia controllata da tale persona fisica ovvero dal coniuge o da ascendenti o discendenti di primo grado di questi; (b) con riferimento a una persona giuridica, ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, controlli la persona giuridica in questione e ogni società o altra persona giuridica sottoposta a controllo da parte del medesimo controllante ultimo;
- (ii) per “**allocazione**” si intende il processo tramite il quale la SGR destina gli Introiti Allocabili a distribuzione a favore di tutti gli Investitori in proporzione alla rispettive Quote (e i termini “**allocabile**” e “**allocare**” devono essere interpretati conformemente);
- (iii) per “**controllo**” si intende: (a) la detenzione, diretta o indiretta, in forma solitaria o congiunta anche attraverso patti parasociali, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie ovvero dei diritti di voto sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in tale sede; (b) qualsiasi rapporto contrattuale in virtù del quale un soggetto può dirigere l'attività d'impresa di una società o altra persona giuridica (e il termine “**controllare**” deve essere interpretato conformemente);
- (iv) per “**distribuzione**” si intende (ferme le disposizioni del presente Regolamento che disciplinano la misura di ogni singola distribuzione): (a) qualsiasi pagamento in denaro o trasferimento di Strumenti dal Fondo a tutti gli Investitori in proporzione alle rispettive Quote; (b) qualsiasi rimborso di imposta effettuato dalla SGR a Investitori Lordisti a valere sull'imposta sostitutiva dovuta in relazione al Fondo; (c) ogni ritenuta operata dalla SGR in sede di distribuzione di Introiti agli Investitori in base alle normative fiscali applicabili (e i termini “**distribuibile**” e “**distribuire**” devono essere interpretati conformemente);
- (v) per “**estero**” si intende qualsiasi soggetto di nazionalità non italiana;
- (vi) per “**garanzia**” si intende qualsiasi forma di indennizzo per perdite (compreso l'obbligo di pagare o accollarsi obbligazioni pecuniarie di terzi, o di finanziare il pagamento o l'accollo di tali obbligazioni);
- (vii) per “**gestore**” si intende il soggetto avente responsabilità inerenti la gestione operativa del patrimonio di un OICR *Target*;
- (viii) per “**gruppo**” di appartenenza di una data società si intende, oltre alla società stessa, le società da questa controllate, direttamente o

indirettamente, la controllante ultima e le società da quest'ultima controllate, direttamente o indirettamente;

- (ix) per “**indebitamento**” si intende qualsiasi obbligazione (assunta in via principale o a titolo di garanzia) avente per oggetto il pagamento o il rimborso di denaro, immediatamente esigibile ovvero sottoposta a termine o condizione (e i termini “**debito**” e “**debitore**” devono essere interpretati conformemente);
- (x) per “**introiti**” si intende ogni rimborso di capitale investito, plusvalenza, ricavo e altro componente positivo di reddito tra cui, a mero titolo d'esempio, i dividendi e gli interessi percepiti o percepibili dal Fondo o da ogni altra impresa o soggetto in relazione alle attività disciplinate dal presente Regolamento;
- (xi) per “**mese**” si intende il periodo intercorrente tra un determinato giorno di un mese di calendario e il corrispondente giorno del successivo mese di calendario, essendo inteso che se tale periodo decorre dall'ultimo giorno del mese o se non esiste un corrispondente giorno nel successivo mese, tale periodo termina, se non diversamente previsto nel presente Regolamento, nell'ultimo giorno del suddetto mese di scadenza;
- (xii) per “**passività**” si intende ogni debito od obbligazione di qualunque genere, immediatamente esigibile o sottoposta a termine o condizione anche se di ammontare incerto;
- (xiii) per “**proventi**” si intende ogni reddito generato da plusvalenze, ricavi e altre componenti reddituali, tra cui, a mero titolo d'esempio, dividendi e interessi, che sono iscritti nella relazione annuale del Fondo, conformemente al Regolamento;
- (xiv) per “**realizzo**” si intende ogni vendita, permuta o altra operazione di dismissione per effetto della quale un bene patrimoniale viene liquidato, anche parzialmente, ove del caso tramite parziale conversione in, o concambio con, un bene patrimoniale differente;
- (xv) per “**soggetto**” si intende ogni persona fisica o giuridica;
- (xvi) i riferimenti a trattati, leggi, regolamenti, decisioni includono le relative modifiche e/o sostituzioni;
- (xvii) i riferimenti ad art., par., sez., punti, lett. sono relativi ad articoli, paragrafi, sezioni, punti, lettere del presente Regolamento.

2.2.2 L'indice e i titoli degli articoli e dei paragrafi del presente Regolamento sono volti esclusivamente a facilitare la lettura del documento.

2.2.3 Le definizioni al singolare includono il plurale e viceversa.

Articolo 3 - SCOPO DEL FONDO

Scopo del Fondo è l'incremento del valore del suo patrimonio, attraverso Operazioni di Investimento principalmente di media e lunga durata aventi per oggetto l'acquisto e/o la sottoscrizione di:

- (i) Strumenti rappresentativi di partecipazioni in OICR *Target*;
- (ii) qualsiasi altro titolo che permetta di acquisire gli Strumenti indicati nel punto (i);
- (iii) contratti di opzione aventi per oggetto l'acquisto e/o la sottoscrizione di Strumenti indicati nei punti (i) e (ii),

il tutto in vista della realizzazione delle attività del Fondo nell'interesse esclusivo degli Investitori.

Sempre nell'esclusivo interesse degli Investitori, la SGR potrà inoltre investire in strumenti del mercato monetario, altri strumenti finanziari di debito (a breve e medio termine), in relazione alle esigenze di tesoreria del Fondo.

Articolo 4 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

4.1 Ammontare

L'Ammontare Totale del Fondo è pari a Euro 150.000.000,00 (centocinquantamiliardi/00), salvo quanto previsto ai par. 7.5.4, 7.5.5, e 7.10.4 sez. C) e 7.10.6 .

4.2 Fondo chiuso riservato

Il Fondo è di tipo chiuso e riservato a Investitori Professionali, con diritto per gli Investitori al rimborso delle Quote secondo quanto previsto dagli artt. 15, 16 e 17.

4.3 Classi di Quote

Il Fondo prevede l'emissione di un'unica classe di quote (le "**Quote**"), alle quali spettano i diritti indicati nel presente Regolamento. Le Quote possono essere sottoscritte e possedute esclusivamente da Investitori Professionali.

4.4 Periodo di Investimento

Fermo restando quanto previsto dal par. 5.4.2 (ii), 5.6.3 e dal par. 7.11.4, il periodo di investimento del Fondo (il "**Periodo di Investimento**") ha una durata pari a 7 (sette) anni, a decorrere dall'unico *Closing* ovvero, in caso di più *Closing*, dal Primo *Closing*.

Entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi prima dello spirare del Periodo di Investimento, la SGR può decidere di prorogare fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi lo stesso Periodo di Investimento con il consenso di Investitori che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo.

Il Periodo di Investimento cessa anticipatamente qualora la SGR ritenga - con decisione motivata soggetta all'approvazione di Investitori che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo - che il Fondo non può più

effettuare Operazioni di Investimento.

4.5 Tipologia delle Operazioni di Investimento

4.5.1 Il Fondo investe in OICR *Target* aventi politiche di investimento focalizzate su operazioni di *venture capital* realizzate attraverso il finanziamento di progetti in fase *seed* e in OICR *Target* specializzati sul *technology transfer* (primi stadi di nascita e sviluppo dell'idea imprenditoriale), in fase *early stage* (imprese nei primi stadi di vita) e in fase di *late stage* (imprese già esistenti e con alto potenziale di crescita, che necessitano di capitali per sviluppare progetti innovativi destinati a rappresentare una parte rilevante dell'attività dell'impresa e della crescita attesa) e in OICR *Target* operanti nel *low-mid cap (expansion e growth capital)*. Gli OICR *Target* avranno principalmente come oggetto l'acquisto e/o la sottoscrizione di: a) azioni, b) quote, c) obbligazioni convertibili, d) strumenti finanziari partecipativi, e) crediti rivenienti da finanziamenti soci, e in genere titoli rappresentativi del capitale di rischio di società che presentino significative potenzialità di crescita, appartenenti – preferibilmente, vale a dire senza escludere i settori tradizionali – ai seguenti settori economici:

- Agroalimentare;
- Biotech e pharma;
- Chimica;
- Domotica;
- IT media e internet;
- Greentech (trattamento rifiuti/energia pulita);
- Meccatronica;
- Meccanica di precisione;
- Medtech;
- Nanotecnologie;
- Risparmio energetico (biomasse, biogas);
- Tecnologia dei biocarburanti/idrogeno;
- Tecnologia di mobilità intelligente;
- Tecnologia di trattamento delle acque;
- Tecnologia per la cultura;
- Telecomunicazioni;

Il Fondo potrà investire anche in OICR che siano gestiti da professionisti che per la prima volta raccolgano promuovano congiuntamente attività di investimento OICR (*first time team / first time fund*) restando inteso che posseggano comprovata esperienza come descritto nel 4.5.3 (ii).

4.5.2 Il patrimonio del Fondo può essere altresì impiegato per investimenti in attività finanziarie diverse da quelle indicate nel precedente par. 4.5.1. quali altri strumenti di debito e liquidità in relazione alle esigenze di tesoreria del Fondo.

4.5.3 Fermo quanto stabilito ai par. 4.5.1 e 4.5.2, gli OICR *Target*:

- (i) dovranno garantire un impegno a dedicare a società aventi sede legale o la sede di direzione sul territorio italiano ("**Società Italiane**") una parte delle risorse investite proporzionale alla quota del *Commitment* sottoscritto dal Fondo nello stesso OICR *Target*;
- (ii) dovranno essere gestiti da professionisti con comprovata esperienza nei

- settori affini all'oggetto degli OICR *Target* (*corporate finance, private equity* e settori affini), adeguata alla valutazione degli investimenti/disinvestimenti e al monitoraggio delle stesse;
- (iii) dovranno operare stabilmente in Italia;
 - (iv) non potranno a loro volta investire (e/o prevedere e/o consentire l'investimento) in altri OICR o schemi di investimento collettivo (in qualunque forma costituiti ("**OICR di Secondo Livello**"), fatta salva l'ipotesi in cui vi sia un parere favorevole del Comitato. Resta inteso che in tal caso il Fondo potrà investire nell'OICR *Target* anche laddove il patrimonio di quest'ultimo risulti investito in OICR di Secondo Livello in misura superiore al 10% (dieci per cento) del totale dell'attività dell'OICR *Target* medesimo;
 - (v) non potranno investire in società che siano coinvolte, o che controllino, direttamente o indirettamente, altre imprese coinvolte in uno o più dei seguenti settori:
 - (a) produzione o commercializzazione di sistemi militari;
 - (b) aziende che palesemente non diano garanzia del pieno rispetto dei diritti umani;
 - (c) produzione o distribuzione di materiale pornografico;
 - (d) produzione o commercializzazione di soluzioni elettroniche o programmi che siano specificamente congegnati per permettere illegalmente: i) l'accesso a network elettronici, ii) lo scarico di dati in formato elettronico;
 - (e) ricerca e sviluppo di programmi, soluzioni elettroniche o altre attività che diano specifico supporto ad uno dei settori di cui alle lettere a), b), c) e d) sopra riportati;
 - (vi) non potranno essere focalizzati su investimenti di *turnaround*.

4.6 Modalità di realizzazione degli investimenti

4.6.1. Fermi i limiti derivanti da inderogabili norme di legge o di regolamento, a discrezione della SGR, le Operazioni di Investimento possono essere realizzate anche utilizzando veicoli societari controllati dal Fondo, anche congiuntamente con altri co-investitori, costituiti allo scopo esclusivo di acquistare e/o sottoscrivere Strumenti.

4.6.2 In ogni caso, le Operazioni di Investimento possono essere realizzate a condizione che l'acquisto, la detenzione, l'amministrazione e/o la vendita, da parte del Fondo, degli Strumenti acquisiti non comporti per gli Investitori, ai sensi della normativa applicabile e dei documenti costitutivi degli OICR *Target*, responsabilità complessivamente eccedenti l'ammontare degli Importi Sottoscritti, salvo quanto disposto dal par. 7.9.

4.7 Alcuni limiti di investimento

Fermo quanto disposto nel presente par. 4.7 e nel par. 4.8, essendo il Fondo un FIA Italiano Riservato, non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati a Investitori Professionali (le "**Norme Prudenziali**").

4.7.1 In relazione a ciascun OICR *Target* oggetto di un'Operazione di Investimento, il Fondo potrà assumere un *Commitment* per un importo indicativamente

compreso tra Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e sino ad un massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00). Tale *Commitment*, in ogni caso, non potrà eccedere il 70% (settanta per cento) degli importi complessivamente sottoscritti nell'ambito di ciascun OICR *Target*, calcolato includendo anche il *Commitment* del Fondo. Nel caso in cui oggetto dell'investimento sia un OICR *Target* che persegue il proprio scopo esclusivamente co-investendo a condizioni predefinite con altro OICR (c.d. fondo parallelo), il limite di cui si sopra viene calcolato tenendo conto cumulativamente degli importi complessivamente sottoscritti nell'ambito di ciascun OICR *Target* e del/dei c.d. fondo/fondi parallelo/i (per la parte dedicata a PMI Italiane), sempre includendo nel computo anche il *Commitment* del Fondo.

4.7.2 L'ammontare complessivo delle Operazioni di Investimento in Strumenti rappresentativi di partecipazioni in uno stesso OICR *Target* - ammontare da calcolarsi sommando al *Commitment* relativo agli Strumenti medesimi le eventuali garanzie non reali concesse dal Fondo nel quadro delle relative Operazioni di Investimento - non può eccedere il 25% (venticinque per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo, limite elevabile al 30% (trenta per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo con il parere favorevole del Comitato.

4.7.3 La liquidità del Fondo può essere investita esclusivamente in impieghi a breve termine prontamente liquidabili, segnatamente depositi fruttiferi presso banche o altre istituzioni finanziarie, strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato ovvero in altri impieghi a basso coefficiente di rischio selezionati dalla SGR. Ove gli impieghi di cui al presente par. 4.7.3 siano depositi bancari, l'intera somma può essere depositata presso una sola banca, incluso il Depositario.

4.8 Finanziamenti e garanzie

4.8.1 Il Fondo può assumere finanziamenti e rilasciare garanzie non reali, anche mediante utilizzo di linee di credito accordate da istituti bancari per far fronte a impegni assunti in relazione a Operazioni di Investimento, nelle more dei Versamenti ovvero in caso di Inadempimento sino al limite massimo del 10%(dieci per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo.

4.8.2. Fermo il rispetto del limite complessivo che precede, ogni singolo finanziamento assunto dal Fondo non può avere durata superiore a 6 (sei) mesi che potrà essere estesa dalla SGR unicamente con il parere favorevole del Comitato.

4.8.3. L'eventuale indebitamento riduce provvisoriamente, per un pari importo, il Saldo degli Importi Sottoscritti, salvo il caso in cui il Versamento richiesto agli Investitori dalla SGR sia destinato al rimborso dei finanziamenti in essere.

4.8.4 Nella gestione del Fondo la SGR non avrà la facoltà di ricorrere alla leva finanziaria.

4.9 Rischi connessi all'investimento nelle Quote del Fondo

In considerazione dello schema di funzionamento del Fondo, dei soggetti a cui le Quote sono riservate, delle tecniche di investimento e degli attivi in cui il Fondo investe, anche in

riferimento al rendimento che il medesimo si propone di generare, nonché dei limiti di investimento di cui ai par. 4.7 e 4.8, l'investimento nel Fondo presenta i seguenti principali rischi.

- 4.9.1 I rischi connessi all'investimento nel Fondo sono riconducibili principalmente all'eventualità che le società nelle quali è investito il patrimonio degli OICR *Target* non perseguano, anche solo in parte, gli obiettivi di sviluppo e di rendimento, in considerazione della fase di vita dell'impresa in cui si trovano (fase seed, early stage, late stage, expansion).
- 4.9.2 Trattandosi di un FIA Italiano Riservato, non trovano applicazione le Norme Prudenziali.
- 4.9.3 Eventuali modifiche al quadro normativo nazionale ed internazionale, o l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle autorità di vigilanza potrebbero influire sulla possibilità del Fondo di perseguire efficacemente la politica di investimento.
- 4.9.4 Il rendimento del Fondo potrà essere influenzato anche negativamente da modifiche normative concernenti (i) il regime fiscale applicabile al Fondo e/o (ii) il trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Fondo e/o alle distribuzioni effettuate dal Fondo.
- 4.9.5. Per sua natura il Fondo di tipo chiuso è un investimento di lungo periodo per il quale non esiste obbligo di rimborso o di riacquisto della quota prima della scadenza. Le prospettive di liquidità dell'investimento prima della scadenza della durata del Fondo sono, pertanto, collegate esclusivamente alla possibilità che la SGR proceda a rimborsi parziali delle Quote e/o alla distribuzione di proventi.
- 4.9.6. Alcune decisioni degli Investitori quali (a titolo meramente esemplificativo) la sostituzione della SGR e la modifica delle politiche di investimento del Fondo potrebbero influire negativamente sul risultato complessivo del Fondo.
- 4.9.7 I rischi connessi all'investimento nelle Quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle stesse, tali variazioni risentono principalmente dell'andamento delle società nelle quali è investito il patrimonio dell'OICR *Target*.

Articolo 5 - COMPITI E RESPONSABILITA' DELLA SGR

5.1 SGR

- 5.1.1 La società di gestione responsabile della gestione del Fondo è Fondo Italiano d' Investimento SGR S.p.A., società di gestione del risparmio autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta al n. 129 dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del Testo Unico, sezione gestori di FIA, con sede legale e operativa in Milano, Via F.Turati 16/18.
- 5.1.2 La SGR provvede alle Operazioni di Investimento, alle Operazioni di Disinvestimento, alle relative negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti gli

Strumenti e a ogni altra attività di gestione del Fondo nell'interesse degli Investitori e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e delle ulteriori prescrizioni poste dal Testo Unico e dalle Autorità di Vigilanza. La SGR assume verso gli Investitori gli obblighi e le responsabilità del mandatario fermo il disposto del par. 18.1.

5.2 Consiglio di Amministrazione, *Manager* e procedure per la scelta degli investimenti

5.2.1 L'attività di gestione del Fondo è svolta dalla SGR, che vi provvede nell'interesse comune degli Investitori e nel rispetto delle vigenti prescrizioni imposte dalla legge, dalla normativa regolamentare di attuazione e dal Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della SGR (il "**Consiglio di Amministrazione**" o il "**Consiglio**"), al quale sono demandate, ai sensi dello statuto della SGR, le principali scelte di investimento in relazione al Fondo. In particolare, è materia di competenza del Consiglio di Amministrazione determinare le politiche di investimento, le priorità settoriali o di *target* e l'*asset allocation* strategica del Fondo, nonché approvare Operazioni di Investimento o Operazioni di Disinvestimento, in coerenza con gli obiettivi e le politiche definite nel Regolamento, nonché con i relativi criteri di eleggibilità, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, nonché dal Regolamento.

5.2.2 La SGR assegna responsabilità inerenti la gestione operativa del Fondo a amministratori, dipendenti e/o collaboratori della medesima (i "**Manager**"). In qualsiasi momento la SGR può, con decisione discrezionale e non sindacabile dagli Investitori, designare uno o più *Manager* che integrino e/o sostituiscano il *management team* esistente. L'eventuale decisione della SGR di integrare e/o sostituire il *management team* non ha rilevanza alcuna agli effetti del presente Regolamento, salvo quanto ivi diversamente disposto. I *Manager* devono comunque avere competenze ed esperienze specifiche nell'ambito delle operazioni di *private equity* e/o *venture capital*.

5.3 Comitato Tecnico Consultivo

5.3.1 Fermo restando quanto previsto al par. 5.2, il Consiglio si avvarrà della collaborazione di un Comitato tecnico consultivo appositamente istituito in relazione al Fondo (il "**Comitato**"), composto da un numero di membri compreso fra 5 (cinque) e 9 (nove). Il numero esatto dei componenti del Comitato è determinato dal Consiglio.

I membri del Comitato sono scelti dal Consiglio sulla base dei seguenti criteri:

(i) sono membri di diritto del Comitato l'Amministratore Delegato della SGR, i senior partner e i partner della SGR coinvolti nella gestione degli investimenti indiretti, che continueranno a farne parte fintanto che continueranno a rivestire tale ruolo;

(ii) il Consiglio, con valutazione discrezionale e non sindacabile dagli Investitori, avrà diritto di nominare quali membri del Comitato soggetti esterni alla SGR, con comprovata esperienza nel settore di riferimento del Fondo;

(iii) lo Sponsor avrà diritto di designare un membro del Comitato;

(iv) Il Consiglio, con valutazione discrezionale e non sindacabile dagli Investitori, avrà il diritto di nominare quali membri del Comitato fino a tre soggetti, uno su

proposta di ciascun Investitore, diverso dallo Sponsor, che abbia effettuato, singolarmente, una sottoscrizione per un importo pari ad almeno Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00). A tal fine, si considerano come se fossero un unico Investitore, anche gli Investitori che, pur avendo singolarmente assunto impegni per importi inferiori a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), abbiano sottoscritto, insieme ad altri Investitori, Quote per un importo complessivo almeno pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e si siano accordati fra loro per designare congiuntamente un membro del Comitato.

Per effetto di quanto sopra indicato, il Comitato dovrà risultare composto a maggioranza da membri nominati ai sensi dei punti (i) e (ii) che precedono.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare i membri del Consiglio nonché esperti esterni e/o dipendenti della SGR, senza che a essi spetti alcun potere deliberativo.

Entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data dell'unico *Closing* ovvero, in caso di più *Closing*, dalla data di ciascun *Closing*, ciascun Investitore avente diritto alla designazione di un membro del Comitato ai sensi del quanto precede, comunicherà alla SGR il candidato membro del Comitato da esso designato.

I membri del Comitato durano in carica per tutta la vita del Fondo, ma decadono automaticamente: (i) se nominati dagli Investitori, nel caso di una Comunicazione di Inadempimento concernente l'Investitore che ne ha espresso la candidatura; (ii) se nominati dalla SGR, nel caso di Delibera di Sostituzione ai sensi del precedente par. 5.4.1; (iii) indipendentemente da chi li abbia nominati, in caso di reati commessi nello svolgimento delle funzioni di membro del Comitato, accertati con sentenza, anche non immediatamente esecutiva.

I membri del Comitato possono essere revocati in qualunque momento su istanza di chi li ha designati che avrà altresì il diritto di sostituirli con altri membri in conformità ai criteri sopra indicati ai numeri da *i*) a *iv*).

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio procede alla nomina di un nuovo membro in conformità con i sopracitati criteri.

- 5.3.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca la prima riunione del Comitato. Il presidente del Comitato è scelto fra i membri del Comitato medesimo. Il segretario del Comitato scelto di volta in volta dallo stesso Comitato ha il compito di verbalizzare, sotto la direzione del presidente, le riunioni del Comitato medesimo e di tenere, presso gli uffici della SGR, il libro delle riunioni del Comitato. Il presidente del Comitato ha i medesimi poteri degli altri membri, nonché quello di convocare e presiedere le riunioni del Comitato, oltre ai poteri eventualmente conferiti ai sensi del presente Regolamento. Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dall'Ultimo *Closing*, il Consiglio procede, ove necessario, alla nomina dei nuovi membri del Comitato ai medesimi termini e condizioni di cui al precedente par. 5.3.1.
- 5.3.3 Le riunioni del Comitato sono convocate, a mezzo fax o posta elettronica (e-mail), con almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi di preavviso, dal presidente del Comitato. Il presidente del Comitato deve convocare senza ritardo il medesimo qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri in carica, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 5.3.4 Le riunioni si tengono nel luogo, nella data e nell'ora espressamente indicati nell'avviso di convocazione e possono svolgersi anche per video o audio

conferenza. Il Comitato è validamente costituito ove vi partecipi la maggioranza dei membri in carica nominati ai sensi del par. 5.3.1 punti (i) e (ii) che precedono, ovvero – in mancanza di una formale convocazione – quando vi partecipino tutti i membri in carica.

- 5.3.5 Il Comitato decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione aventi diritto di voto. Qualora uno dei membri del Comitato abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quelli del Fondo, egli deve darne notizia agli altri membri e astenersi dalla votazione. Il membro del Comitato in conflitto di interessi non viene computato ai fini del calcolo delle maggioranze deliberative di cui al presente par. 5.3.5.

Nei casi di cui al par. 5.3.6:

- i membri nominati ai sensi dei punti (i) e (ii) del par. 5.3.1 che precede: a) partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto fornendo al Comitato la documentazione, in loro possesso, pertinente alle materie poste all'ordine del giorno; b) non vengono computati ai fini del calcolo delle maggioranze deliberative di cui al presente par. 5.3.5;
- ove alle decisioni del Comitato partecipino con diritto di voto unicamente 2 (due) membri in carica, le delibere saranno considerate validamente prese unicamente se vi è il voto favorevole di entrambi i partecipanti alla riunione.

- 5.3.6 Il Consiglio deve acquisire il parere preventivo del Comitato con riguardo a:
- (i) Operazioni di Investimento e/o Operazioni di Disinvestimento in relazione alle quali la SGR, uno o più membri del Consiglio, uno o più *Manager*, uno o più soci diretti o indiretti della SGR e/o loro affiliati abbiano un interesse in conflitto con quelli del Fondo;
 - (ii) tutte le altre Operazioni di Investimento e le Operazioni di Disinvestimento in cui gli Investitori siano, direttamente o indirettamente, controparti del Fondo;
 - (iii) le altre Operazioni di Investimento in Strumenti rappresentativi di partecipazioni in OICR *Target* gestiti dalla SGR in conformità al successivo par. 5.6.2;
 - (iv) superamento dei limiti di investimento nelle circostanze previste dall'art. 4.8.1, fermi i limiti inderogabili ivi previsti;
 - (v) valutazione degli Strumenti detenuti dal Fondo ai sensi del par. 18.2;
 - (vi) nelle materie di cui al par. 4.5.3 punto (iv), 4.7.2, 4.8.2 e 7.7.4 del presente Regolamento.

Nei casi di cui al presente par. 5.3.6, il parere negativo del Comitato sarà vincolante per il Consiglio, fermo restando che in caso di parere positivo il Consiglio mantiene la piena discrezionalità di dare o non dare corso all'Operazione di Investimento o all'Operazione di Disinvestimento.

- 5.3.7 Il Consiglio deve acquisire altresì il parere preventivo del Comitato in previsione di ciascuna riunione del Consiglio convocata per deliberare in merito a un'Operazione di Investimento ovvero a un'Operazione di Disinvestimento. Tali pareri avranno natura consultiva e non saranno in alcun caso vincolanti per il Consiglio.

- 5.3.8 Il Consiglio o il comitato esecutivo della SGR, inoltre, potranno richiedere il

parere del Comitato in relazione a qualsivoglia altra materia per cui ritenga opportuno acquisirlo fermo restando che tali pareri hanno natura consultiva e non vincolante per il Consiglio e per il comitato esecutivo della SGR.

5.3.9 Il parere del Comitato deve essere sempre motivato ed espresso nella verbalizzazione della riunione anzidetata.

5.3.10 I membri del Comitato hanno diritto, a carico del Fondo, al rimborso delle spese documentate da essi ragionevolmente sostenute in relazione al proprio mandato. Ogni eventuale rimborso spese a favore degli esperti esterni che partecipano alle attività del Comitato è sostenuto dalla SGR conformemente a quanto disposto dal par. 9.3.

5.4 Sostituzione della SGR

5.4.1 Gli Investitori possono sostituire la SGR con un Nuovo Gestore Abilitato in base al Testo Unico come segue:

A. Gli Investitori che intendono sostituire la SGR adottano nell'Assemblea dei Partecipanti una delibera (la "**Delibera di Sostituzione**"), con cui:

(i) la SGR viene rimossa ed è nominato un Nuovo Gestore Abilitato;

(ii) viene approvato un Regolamento modificato che: a) riflette le deliberazioni di cui al punto (i) che precede; b) contiene ogni altra modifica connessa o susseguente a tale deliberazione; c) non potrà estinguere, modificare o comunque incidere negativamente sui diritti spettanti alla SGR o agli Investitori ai sensi del presente Regolamento o comunque derivanti da disposizioni correlate, se non con il loro previo consenso scritto;

(iii) viene nominato un rappresentante (anche non Investitore) di tutti gli Investitori con i poteri e le responsabilità previste nel presente par. 5.4.1 (il "**Rappresentante degli Investitori**").

La Delibera di Sostituzione richiede il voto favorevole di Investitori che rappresentano almeno l' 80% (ottanta per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo e non può essere adottata in data antecedente al terzo anniversario dell'unico *Closing*, ovvero in caso di più *Closing*, del Primo *Closing*. In deroga a quanto sopra, nel caso di avveramento di una Situazione di Blocco di cui alle sez. A, B, C o D del par. 7.11.1, la Delibera di Sostituzione potrà essere adottata dagli Investitori anche in data antecedente al terzo anniversario dell'unico *Closing*, ovvero in caso di più *Closing*, del Primo *Closing*.

B. Il Rappresentante degli Investitori comunica tempestivamente alla SGR la Delibera di Sostituzione trasmettendo copia dei seguenti documenti:

(i) la Delibera di Sostituzione;

(ii) il Regolamento modificato di cui alla precedente sez. A, punto

(ii);

- (iii) una lettera o altra comunicazione scritta mediante la quale il Nuovo Gestore Abilitato accetta la nomina secondo le condizioni e ai termini dettati dal Regolamento modificato di cui alla precedente sez. A, punto (ii), e approva il nuovo Regolamento;
- (iv) una lettera o altra comunicazione scritta mediante la quale il Depositario o il diverso soggetto designato dal Nuovo Gestore Abilitato quale nuovo Depositario del Fondo accetta, rispettivamente, la prosecuzione del mandato o la nomina secondo le condizioni e ai termini dettati dal Regolamento modificato di cui alla precedente sez. A, punto (ii).

C. La SGR coopera con gli Investitori affinché la procedura di sostituzione della SGR medesima con il Nuovo Gestore Abilitato sia regolarmente espletata. Fermo quanto precede, la SGR:

- (i) conferisce delega permanente all'Amministratore Delegato della SGR per il recepimento delle modifiche del Regolamento richieste dagli Investitori in conformità al presente par. 5.4.1;
- (ii) provvede, a mezzo dell'Amministratore Delegato della SGR, a trasmettere alla Banca d'Italia il Regolamento modificato di cui alla precedente sez. A, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione e dei documenti di cui alla sez. B che precede.

Se l'Amministratore Delegato della SGR non provvede al deposito entro il predetto termine, gli adempimenti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono competono al presidente del Comitato, che vi provvede in sostituzione della SGR.

D. La Delibera di Sostituzione acquista efficacia dall'approvazione del Regolamento modificato di cui alla precedente sez. A, punto (ii) (la "**Data di Efficacia**"). Alla SGR è comunque attribuita la facoltà di differire la Data di Efficacia - tenuto conto degli interessi degli Investitori e delle esigenze di funzionamento del Fondo - per massimi ulteriori 30 (trenta) Giorni Lavorativi.

5.4.2 Qualora la SGR venga sostituita in conformità al par. 5.4.1 che precede:

- (i) la SGR ha diritto di ricevere dal Fondo un indennizzo, il cui ammontare è determinato e diviene esigibile secondo quanto previsto al par. 5.4.3;
- (ii) cessa anticipatamente il Periodo di Investimento.

5.4.3 La SGR ha diritto di ricevere dal Fondo, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Efficacia, un indennizzo pari a 24 (ventiquattro) mesi di Commissione di Gestione, salvo quanto previsto dalla successiva sez. C.

Si applicano le disposizioni che seguono:

- A. L'indennizzo dovuto alla SGR in forza del presente par. 5.4.3 è calcolato sulla base della Commissione di Gestione ricevuta dalla SGR alla più recente Data di Pagamento della Commissione di Gestione.
- B. Qualora l'indennizzo non venga tempestivamente pagato, la SGR ha diritto di ricevere interessi moratori ad un tasso annuo pari al tasso legale rilevato alla data in cui il pagamento diviene esigibile maggiorato di 250 (duecento cinquanta) punti base per il periodo compreso tra tale data e quella in cui il pagamento viene effettuato. Qualora tale tasso d'interesse integri violazione della Legge 108 del 1996, gli interessi di mora sono calcolati al tasso massimo di volta in volta consentito dalla legge.
- C. Non è dovuto alcun indennizzo alla SGR ai sensi del presente par. 5.4.3 se la Delibera di Sostituzione è adottata a seguito del verificarsi di una Situazione di Blocco di cui alle sez. A, B o C del par. 7.11.1.

5.4.4 In caso di sostituzione della SGR i diritti e le pretese della SGR ai sensi del par. 5.4.3 hanno precedenza rispetto a tutti i diritti e le pretese del Nuovo Gestore Abilitato relativi a pagamenti dovuti dal Fondo inclusa, a mero titolo di esempio, la Commissione di Gestione.

5.5 Comitato di Visione Strategica

Il Consiglio nominerà un Comitato di Visione Strategica, composto da professionalità con comprovate conoscenze nel mondo della tecnologia, della ricerca e con esperienza di investimento di venture capital, il quale, ferma restando la responsabilità della SGR nella gestione del Fondo, analizza gli scenari macro economici (anche prospettici) dei settori di riferimento degli OICR Target, al fine di fornire la propria view sull'evoluzione del mercato del venture capital e degli investimenti in tale settore. Il Comitato di Visione Strategica si riunirà almeno due volte all'anno e si doterà di un proprio regolamento di funzionamento. Alle riunioni del Comitato di Visione Strategica parteciperanno il Presidente e l'Amministratore Delegato della SGR e i membri del management team del Fondo. Alle riunioni del Comitato possono partecipare i membri del Consiglio senza che a essi spetti alcun potere deliberativo.

5.6 Alcune incompatibilità

- 5.6.1 Fermi i divieti posti da norme di legge o di regolamento e le disposizioni in tema di conflitti e situazioni assimilate di cui al par. 5.3.6, la SGR rispetta le seguenti incompatibilità e correlate prescrizioni e ne esige il rispetto da parte dei *Manager*.
- 5.6.2 La SGR e i *Manager* non coinvestono con il Fondo, direttamente o indirettamente, in alcuna Operazione di Investimento, essendo inteso che eventuali investimenti preesistenti della SGR o dei *Manager* sono valutati a norma del par. 5.3.6 ove presentino profili di possibile conflitto con Operazioni di Investimento che il Fondo intende effettuare.
- 5.6.3 La SGR ha facoltà di (a) istituire, (b) svolgere attività di *marketing* e/o di commercializzazione, (c) assumere la gestione (anche in delega) di nuovi fondi -

con *investment focus* uguale a quella del Fondo (i “**Fondi Successivi**”) - e di procedere alla relativa raccolta esclusivamente:

- (i) a partire dalla cessazione del Periodo di Investimento; ovvero se precedente
- (ii) dal momento in cui almeno il 70% (settanta per cento) dell’Ammontare Totale del Fondo sia stato richiamato e impegnato per effettuare Operazioni di Investimento.

Nel caso di cui al punto (ii) che precede, il Periodo di Investimento del Fondo cessa automaticamente nel momento in cui la SGR avrà effettuato il primo *closing* del Fondo Successivo.

5.6.4 In deroga ai limiti di cui al precedente par. 5.6.3., rimane ferma la facoltà della SGR di (a) istituire, (b) svolgere attività di *marketing* e/o di commercializzazione, (c) assumere la gestione (anche in delega) di OICR e/o di portafogli di investimento in favore degli Investitori che ne facciano specifica richiesta.

5.7 Operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse

La SGR si conforma alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti con riguardo ai fondi mobiliari chiusi.

A tal fine la SGR vigila per l’individuazione dei conflitti di interesse e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e degli Investitori, in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse.

In linea generale, il Fondo può effettuare operazioni con i soci della SGR o con soggetti appartenenti al gruppo di ciascun socio. Tali operazioni saranno effettuate nei limiti e con le cautele previste dalla normativa *pro tempore* vigente, nonché dal Regolamento e dalle procedure interne adottate dalla SGR.

Il Fondo può negoziare beni con gli Investitori nonché con altri fondi gestiti dalla SGR, da soci della SGR ovvero da entità appartenenti al gruppo di questi ultimi, a condizione che le singole operazioni risultino coerenti con le strategie generali di investimento preventivamente definite e che sia comunque assicurato un equo trattamento fra i vari OICR interessati, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

La SGR, a tal fine, ha elaborato una *policy* interna per la gestione dei conflitti di interessi, che sarà consegnata dalla SGR a ciascun Investitore che ne faccia richiesta in sede di sottoscrizione.

Articolo 6 - COMPITI E RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITARIO

6.1 Depositario

Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e direzione generale in Milano, via Benigno Crespi, 19/A, iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca d’Italia al n. 3307.6, è il depositario del Fondo (il “**Depositario**”). Il Depositario è

incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal presente Regolamento, dalle prescrizioni del Testo Unico e dalle ulteriori disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza. Presso il Depositario sono depositati tutti gli Strumenti e le disponibilità liquide del Fondo. I rapporti fra la SGR e il Depositario sono disciplinati dal presente Regolamento e ulteriormente regolati da apposita convenzione tra le medesime che specifica, tra l'altro:

- (i) i compiti svolti dal Depositario con particolare riferimento alle modalità e responsabilità di custodia del patrimonio del Fondo, alle funzioni di emissione e consegna di certificati rappresentativi di Quote, alla distribuzione di proventi e al rimborso - parziale ovvero in sede di liquidazione del Fondo - delle Quote;
- (ii) i flussi informativi necessari per la riconciliazione dei dati contabili;
- (iii) le modalità con cui il Depositario viene interessato in occasione di ogni transazione;
- (iv) obblighi di confidenzialità del Depositario, sostanzialmente analoghi a quelli assunti dagli Investitori ai sensi dei par. 18.5.1 e 18.5.2.

6.2 Sede

Le funzioni di emissione dei certificati di partecipazione al Fondo, consegna dei medesimi, nonché quelle di rimborso delle Quote sono svolte presso la sede della SGR.

6.3 Delega della funzione di custodia

Sotto la propria responsabilità, e previo assenso della SGR, il Depositario ha facoltà di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni di custodia degli Strumenti o altri beni qualora sussista un motivo oggettivo della delega e nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Testo Unico. In tal caso, il Depositario dovrà utilizzare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute sia nella selezione sia nel costante monitoraggio delle attività del terzo a cui deleghi, in tutto o in parte, le proprie funzioni di custodia. .

6.4 Responsabilità

In conformità all'articolo 49 del Testo Unico, il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e di ciascun Investitore per ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza di qualunque inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento delle sue funzioni.

6.5 Revoca e rinuncia

L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR. Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia sono in ogni caso sospese fino a quando:

- (i) un altro soggetto, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, abbia accettato l'incarico di depositario del Fondo in sostituzione

della precedente;

- (ii) la modifica del Regolamento inerente la sostituzione del Depositario sia stata approvata dagli Investitori in conformità all'art. 13;
- (iii) gli Strumenti e le disponibilità liquide del Fondo siano stati trasferiti e accreditati presso il nuovo Depositario sulla base di ordini scritti.

Articolo 7 - PARTECIPAZIONE AL FONDO

7.1 Modalità di partecipazione

La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote o l'acquisto a qualsiasi titolo delle Quote, fermo quanto disposto dall'art. 14.

7.2 Adesione al Regolamento

La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale viene consegnata agli Investitori nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione descritte nel presente art. 7. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a vincoli od oneri di qualsivoglia natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

7.3 Domanda di sottoscrizione

7.3.1 La sottoscrizione delle Quote si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo (predisposto dalla SGR in conformità al Regolamento) e indirizzato alla stessa.

7.3.2 Ciascun Investitore comunica alla SGR gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella domanda di sottoscrizione, ovvero fornite al momento dell'acquisizione delle Quote, che siano intervenuti successivamente a tali date con tempestività, dopo il verificarsi di eventi noti all'Investitore che, a giudizio ragionevole del medesimo ovvero su richiesta ragionevole della SGR, siano o possano diventare rilevanti per il Fondo, gli altri Investitori o la SGR.

7.4 Importi Sottoscritti

7.4.1 Ciascun partecipante al Fondo può sottoscrivere Quote per un Importo Sottoscritto minimo di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

7.4.2 Al raggiungimento dell'Ammontare Minimo del Fondo, la sottoscrizione delle Quote è definitiva per l'Investitore, il quale si obbliga con la stessa ad agire in conformità con i termini del presente Regolamento e, in particolare, a effettuare i Versamenti in conformità con quanto di seguito previsto.

7.5 Periodo di sottoscrizione

7.5.1 Il periodo di sottoscrizione delle Quote è pari a 24 (ventiquattro) mesi a

decorrenza dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte della SGR, salvo proroga di ulteriori 12 mesi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nei casi di necessità di completamento della raccolta delle adesioni al Fondo, anche tenuto conto dell'interesse di potenziali sottoscrittori allo stesso. In relazione all'andamento delle adesioni, la SGR può anticipare la data di chiusura del periodo di sottoscrizione (il "**Termine Ultimo di Sottoscrizione**") all'ultimo giorno di calendario di un qualsiasi mese compreso entro il termine massimo sopra indicato, dandone comunicazione alla Banca d'Italia e agli Investitori.

7.5.2 Qualora prima della scadenza del Termine Ultimo di Sottoscrizione l'Ammontare Totale del Fondo, sia almeno pari a Euro 50.000.000,00 (cinquantamila/00) (**"Ammontare Minimo del Fondo"**), la SGR ne dà comunicazione agli Investitori mediante avviso scritto in cui indica:

- (i) l'ammontare degli Importi Sottoscritti sino alla data della comunicazione;
- (ii) la data del *Closing* relativa ai suddetti Importi Sottoscritti, comunque successiva di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi rispetto alla data della comunicazione;
- (iii) la somma che gli Investitori devono corrispondere al Fondo, quale Primo Versamento, alla data del *Closing*;
- (iv) l'eventuale decisione di anticipare il Termine Ultimo di Sottoscrizione ai sensi del par. 7.5.1.

7.5.3 Qualora dopo la data dell'avviso di cui al par. 7.5.2, ma prima del Termine Ultimo di Sottoscrizione, vengano raccolti ulteriori Importi Sottoscritti, la SGR ne dà comunicazione agli Investitori mediante avviso scritto in cui indica:

- (i) l'ammontare degli Importi Sottoscritti sino alla data della comunicazione, distinguendo tra quelli già oggetto di precedenti comunicazioni ai sensi del par. 7.5.2 o del presente par. 7.5.3 e quelli successivi;
- (ii) la data del *Closing* relativo agli Importi Sottoscritti dopo l'ultima delle precedenti comunicazioni ai sensi del par. 7.5.2 o del presente par. 7.5.3, comunque successiva di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi rispetto alla data della comunicazione;
- (iii) le somme che gli Investitori cui si riferiscono gli Importi Sottoscritti sub (ii) devono corrispondere al Fondo alla data del relativo *Closing*;
- (iv) l'eventuale decisione di anticipare il Termine Ultimo di Sottoscrizione ai sensi del par. 7.5.1.

7.5.4 Qualora, decorso il Termine Ultimo di Sottoscrizione, il Fondo risulti definitivamente sottoscritto per un ammontare inferiore a Euro 150.000.000,00 (centocinquantamila/00) ma pari o superiore all'Ammontare Minimo del Fondo, la SGR ne dà comunicazione scritta alla Banca d'Italia e agli Investitori con cui ridimensiona il Fondo stesso nella misura degli Importi

Sottoscritti sino a tale termine. Nel caso in cui, alla data del Termine Ultimo di Sottoscrizione, il Fondo venga sottoscritto per un ammontare inferiore all'Ammontare Minimo del Fondo, la SGR comunica alla Banca d'Italia e agli Investitori l'abbandono del progetto e la liberazione degli Investitori dagli impegni assunti in sede di sottoscrizione delle Quote e, in particolare, dall'obbligo di effettuare Versamenti.

- 7.5.5 Fermo restando quanto previsto dal precedente par. 4.1, qualora alla data del Termine Ultimo di Sottoscrizione, il Fondo risulti sottoscritto per un ammontare superiore a Euro 150.000.000,00 (centocinquantomilioni/00), la SGR ne dà comunicazione scritta alla Banca d'Italia e agli Investitori con cui adegua il Fondo stesso nella misura degli Importi Sottoscritti sino a tale termine. L'Ammontare Totale del Fondo non può tuttavia in alcun caso superare Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00).

7.6 Closing, Versamenti iniziali ed emissione delle Quote

- 7.6.1 Gli Investitori eseguono, entro la data del *Closing* indicata dalla SGR con l'avviso di cui al par. 7.5.2 (il "**Primo Closing**"), il Versamento (il "**Primo Versamento**") ivi richiesto in proporzione ai rispettivi Importi Sottoscritti. Il Primo Versamento comprende:

- (i) un importo pari alle Spese di Istituzione;
- (ii) un importo pari alla Commissione di Gestione calcolata sul totale degli Importi Sottoscritti alla data dell'avviso di cui al par. 7.5.2 per il periodo dalla data del Primo *Closing* sino alla fine del semestre solare successivo a quello in corso alla data del Primo *Closing*;
- (iii) un ammontare destinato ad assicurare la copertura di Altre Spese previste per il periodo dalla data del Primo *Closing* sino alla fine del semestre solare successivo a quello in corso alla data del Primo *Closing*;
- (iv) un eventuale ammontare destinato ad assicurare la copertura di Costi per Operazioni di Investimento che, secondo il prudente giudizio della SGR, il Fondo deve sostenere per il periodo dalla data del Primo *Closing* sino alla fine del semestre solare successivo a quello in corso alla data del Primo *Closing*.

- 7.6.2 A. Nell'ipotesi di uno o più *Closing* successivi a quello di cui al par. 7.6.1, gli Investitori di cui al par. 7.5.3, punto (iii), pagano al Fondo un importo – come richiesto dalla SGR con l'avviso di cui al par. 7.5.3 entro la data del *Closing* ivi indicata, in proporzione ai rispettivi Importi Sottoscritti - pari a:

$$x + y + z$$

dove:

"x" è un importo pari alla Commissione di Gestione calcolata sul totale degli Importi Sottoscritti dagli Investitori in questione (gli "**Investitori Successivi**") per il periodo dalla data del Primo *Closing* sino alla fine del Periodo di Riferimento della Commissione di Gestione in relazione al quale i precedenti Investitori (gli "**Investitori Precedenti**") hanno effettuato Versamenti a copertura della Commissione di Gestione;

$$\begin{array}{r}
 \text{"y"} \quad \text{è un importo pari a:} \\
 \quad \quad \quad \mathbf{a \times b} \\
 \quad \quad \quad \text{-----} \\
 \quad \quad \quad \mathbf{c}
 \end{array}$$

dove:

"a" è pari al totale dei Versamenti già chiesti dalla SGR agli Investitori Precedenti, a eccezione di quelli effettuati a copertura della Commissione di Gestione;

"b" è pari al totale degli Importi Sottoscritti dagli Investitori Successivi;

"c" è pari alla somma degli Importi Sottoscritti dagli Investitori Successivi e dagli Investitori Precedenti;

"z" sono gli interessi maturati ad un tasso annuo pari al tasso legale più 250 (duecento cinquanta) punti base sulle somme di cui alle precedenti lett. **"x"** e **"y"** sino alla data del *Closing* in questione a decorrere dalle seguenti date:

- quanto alle somme di cui alla lett. **"x"** (Commissione di Gestione), dalla data del Primo *Closing*;
- quanto alle somme di cui alla lett. **"y"** (Spese di Istituzione, Altre Spese e Costi per Operazioni di Investimento), dalla data dei rispettivi Versamenti degli Investitori Precedenti.

Qualora il tasso di interesse di cui alla lett. **"z"** integri violazione della Legge 108 del 1996 e relative disposizioni attuative, gli interessi sono calcolati al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

B. Le somme versate dagli Investitori Successivi ai sensi del presente par. 7.6.2, sez. A (i **"Versamenti Perequativi"**), vengono utilizzate dalla SGR per effettuare i seguenti pagamenti:

- (i) le somme di cui alla lett. **"x"** (Commissione di Gestione) più i relativi interessi (quota parte di **"z"**) vengono accreditate su un conto della SGR;
- (ii) le somme di cui alla lett. **"y"** (Spese di Istituzione, Altre Spese e Costi per Operazioni di Investimento) vengono corrisposte agli Investitori Precedenti in proporzione ai rispettivi Importi Sottoscritti, fermo il disposto del par. 7.8;
- (iii) gli interessi maturati in relazione alle somme di cui al punto (ii) che precede (quota parte di **"z"**) vengono allocati agli Investitori Precedenti sulla base delle rispettive date di pagamento e vengono corrisposti agli Investitori Precedenti che hanno partecipato al medesimo *Closing* in proporzione ai rispettivi Importi Sottoscritti.

- C. I Versamenti Perequativi si computano quali Versamenti a ogni effetto del presente Regolamento limitatamente alle somme di cui alle lett. “x” (Commissione di Gestione) e “y” (Spese di Istituzione, Altre Spese e Costi per Operazioni di Investimento) del par. 7.6.2 sez. A.

7.6.3 Le Quote di pertinenza degli Investitori che eseguono i Versamenti di cui ai par. 7.6.1 e 7.6.2 sono emesse dalla SGR in occasione dell'unico *Closing* ovvero, in caso di più *Closing*, dell'Ultimo *Closing* e immesse nel certificato cumulativo di cui al par. 8.6. In caso di più *Closing*, il Primo Versamento nonché ogni ulteriore Versamento effettuato dagli Investitori in occasione di ogni *Closing* diverso dall'Ultimo *Closing*, sono contabilizzati dalla SGR quali acconti degli Investitori. Alla data dell'Ultimo *Closing* i Versamenti cessano di essere contabilizzati come acconti e sono riqualificati come pagamenti parziali delle Quote contestualmente emesse.

7.7 Versamenti

7.7.1 Fermo quanto disposto dai par. 7.8 e 7.9, gli Investitori versano l'importo relativo alle Quote sottoscritte (l'“**Importo Sottoscritto**”) in più soluzioni su richiesta della SGR, in base alle esigenze finanziarie collegate alla gestione del Fondo.

7.7.2 A tal fine, i Versamenti sono richiesti dalla SGR con comunicazione trasmessa almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data entro la quale deve essere effettuato il pagamento (la “**Richiesta di Versamento**”). L'importo oggetto di Richiesta di Versamento viene versato dagli Investitori in misura proporzionale agli Importi Sottoscritti dai medesimi e non può in alcun caso eccedere il Saldo degli Importi Sottoscritti.

7.7.3 La SGR indica nella Richiesta di Versamento l'utilizzo previsto delle somme richieste specificando se esse sono destinate a finanziare:

- (a) Costi per Operazioni di Investimento, con indicazione, ove possibile, del potenziale OICR *Target* oggetto di nuova sottoscrizione e/o da cui scaturisce l'impegno finanziario a carico del Fondo sotteso alla Richiesta di Versamento, riservandosi la SGR il diritto di non trasmettere agli Investitori informazioni oggetto di impegni di confidenzialità assunti nell'ambito delle attività di gestione del Fondo, o comunque ritenuti confidenziali secondo il prudente apprezzamento della SGR, e fermo restando che un'adeguata informativa è fornita agli Investitori al venir meno di tali esigenze di confidenzialità;
- (b) le Spese di Istituzione;
- (c) la Commissione di Gestione;
- (d) Altre Spese;
- (e) altre obbligazioni a carico del Fondo (incluso, a titolo esemplificativo, il rimborso di finanziamenti).

7.7.4 Fatto salvo quanto previsto ai successivi par. 16.9 e 17.7, dopo la scadenza del

Periodo di Investimento, la SGR può richiedere Versamenti agli Investitori esclusivamente per finanziare:

- (i) Costi per Operazioni di Investimento, a condizione che siano relativi a Operazioni di Investimento concluse dal Fondo:
 - (a) prima della scadenza del Periodo di Investimento; ovvero
 - (b) a fronte di impegni di investimento già approvati dal Consiglio di Amministrazione della SGR prima della scadenza del Periodo di Investimento, nei limiti del *Commitment* allocato dal Fondo in relazione a *OICR Target* già in portafoglio. A tale riguardo, La SGR entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla scadenza del Periodo di Investimento comunica al Comitato un elenco degli impegni di investimento di cui alla presente lettera b) (gli **“Impegni di Investimento Successivi”**).
- (ii) la Commissione di Gestione;
- (iii) Altre Spese;
- (iv) altre obbligazioni a carico del Fondo (incluso, a titolo esemplificativo, il rimborso di finanziamenti).

Fermo quanto sopra, dopo la scadenza del Periodo di Investimento, la SGR in considerazione dell'ammontare degli Impegni di Investimento Successivi può deliberare, in una o più riprese, con il consenso del Comitato, una riduzione del Saldo degli Importi Sottoscritti, liberando gli Investitori – per l'importo di tale riduzione - dai corrispondenti impegni sottesi agli Importi Sottoscritti.

7.7.5 I Versamenti e le distribuzioni devono essere effettuati in Euro, esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del Fondo presso la sede di Milano del Depositario, specificando che trattasi di versamenti sulle Quote.

7.7.6 A fronte di ogni Versamento, la SGR provvede a inviare a ciascun Investitore una comunicazione di conferma dell'avvenuta ricezione. Tale conferma indica almeno:

- (i) la data di ricezione del mezzo di pagamento;
- (ii) l'importo versato;
- (iii) la data della valuta del mezzo di pagamento riconosciuta dalla banca ordinante al Depositario.

7.7.7 Ai fini del rispetto dei termini indicati nel presente par. 7.7, rileva il giorno della effettiva disponibilità delle somme presso il Depositario.

7.8 Restituzione di Versamenti e nuovo richiamo di Importi Sottoscritti

La SGR restituisce Versamenti agli Investitori:

- (i) nei casi di cui al par. 7.6.2, sez. B, punto (ii);

- (ii) in caso di Richiesta di Versamento per potenziali Operazioni di Investimento, qualora le medesime non siano perfezionate e la SGR decida, a sua discrezione, di procedere alla restituzione dei Versamenti in favore degli Investitori, comunicando a questi ultimi la possibilità che i suddetti importi restituiti possano essere nuovamente richiamati.

Gli importi restituiti agli Investitori in forza dei punti (i) e (ii) che precedono si computano in incremento del Saldo degli Importi Sottoscritti e possono quindi essere nuovamente richiamati dalla SGR in conformità a quanto previsto dal par. 7.7.

7.9 Restituzione di importi distribuiti agli Investitori

Eventuali passività sopravvenute relative a Operazioni di Disinvestimento o altri eventi generatori di Introiti, verificatesi in relazione a garanzie o altre obbligazioni di natura contrattuale comunicate agli Investitori ai sensi del par. 17.5, sono finanziate mediante restituzione al Fondo di importi distribuiti agli Investitori (ciascuno di tali pagamenti, una “**Restituzione**”) nella misura prevista dal par. 17.6.2, sez. B, lett. (a) (x), e fermi gli obblighi di comunicazione di cui al successivo par. 17.6.1 (i) lett. (c). La Restituzione viene richiesta agli Investitori dalla SGR con comunicazione scritta trasmessa almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data entro la quale deve essere effettuato il pagamento (la “**Richiesta di Restituzione**”). Nella Richiesta di Restituzione, la SGR indica gli importi dovuti da ciascun Investitore, e fornisce una descrizione sintetica della passività sopravvenuta per cui viene richiesta la Restituzione. Trovano applicazione, *mutatis mutandis*, i par. da 7.7.5 a 7.7.7.

7.10 Default degli Investitori

7.10.1 Ai fini del presente Regolamento si intende per “**Inadempimento**”, qualsiasi mancato pagamento, da parte di un Investitore, di somme oggetto di una Richiesta di Pagamento entro la data ultima ivi indicata.

7.10.2 L’Investitore che incorre in un Inadempimento (l’“**Investitore Inadempiente**”) è tenuto a corrispondere al Fondo interessi di mora per ritardato Pagamento a un tasso annuo pari al tasso legale rilevato alla data ultima del Pagamento indicata dalla SGR maggiorato di:

- 250 (duecentocinquanta) punti base per i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data ultima del Pagamento indicata dalla SGR; e
- 500 (cinquecento) punti base a partire dall’undicesimo Giorno Lavorativo successivo alla data ultima del Pagamento indicata dalla SGR e fino alla data di effettivo Pagamento.

Qualora tale tasso di interesse integri violazione della Legge 108 del 1996 e relative disposizioni attuative, il tasso di interesse applicabile si intende pari a quello massimo di volta in volta consentito dalla legge.

7.10.3 Se l’Inadempimento si protrae per più di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data ultima indicata nella Richiesta di Pagamento, la SGR ne informa l’Investitore interessato, richiedendo il Pagamento entro i successivi 5 (cinque) Giorni Lavorativi. Se l’Inadempimento si protrae oltre la scadenza di tale termine, la SGR ne informa tutti gli Investitori mediante comunicazione (la “**Comunicazione di Inadempimento**”) in cui sono indicati:

- l'Investitore Inadempiente;
- le Quote da questi detenute e i Versamenti già richiamati in relazione alle medesime incluso l'ammontare non pagato;
- l'ammontare oggetto di Richiesta di Pagamento non versato al Fondo.

A decorrere dalla Comunicazione di Inadempimento sono sospesi i diritti dell'Investitore Inadempiente di cui al par. 7.10.4, sez. A e B, nonché il diritto a ricevere distribuzioni ai sensi dell'art. 17.

7.10.4 Decorsi 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione di Inadempimento senza che l'Investitore Inadempiente abbia provveduto al Pagamento, trovano applicazione le seguenti disposizioni a meno che la SGR, a propria assoluta discrezione, ritenga che sussistono le condizioni per ricercare altri investitori ai quali cedere per conto dell'Investitore Inadempiente tutte o parte delle Quote di pertinenza di quest'ultimo, ai sensi del par. 7.10.5.

- A. L'Investitore Inadempiente perde il diritto di partecipare alla formazione della volontà di maggioranze qualificate di Investitori nei casi in cui ciò rilevi per l'esercizio di prerogative riconosciute agli Investitori dal presente Regolamento.
- B. L'Investitore Inadempiente perde il diritto di partecipare al finanziamento di ulteriori Operazioni di Investimento effettuate dal Fondo.
- C. Le Quote detenute dall'Investitore Inadempiente sono annullate, con ritiro dei certificati eventualmente emessi, e l'Ammontare Totale del Fondo è ridotto in misura pari all'Importo Sottoscritto dall'Investitore Inadempiente, che è liberato dall'obbligazione di effettuare Versamenti salvo quanto disposto dalle successive sezioni di questo par. 7.10.4. A integrale liquidazione di ogni somma spettante all'Investitore Inadempiente a fronte dell'annullamento delle relative Quote e della liberazione dall'obbligo di effettuare Versamenti, l'Investitore Inadempiente ha diritto a ricevere, in adempimento di un'obbligazione del Fondo e non più in qualità di Investitore, il minore tra i seguenti importi (la "**Liquidazione delle Quote dell'Investitore Inadempiente**"):
 - (i) il totale delle somme versate dall'Investitore Inadempiente al Fondo per finanziare Operazioni di Investimento meno gli importi eventualmente già restituiti al medesimo a titolo di rimborso parziale delle Quote;
 - (ii) il Valore Complessivo Netto delle Quote calcolato, al netto delle eventuali plusvalenze non realizzate, quale risulta dall'ultima relazione semestrale o, se più recente, dall'ultima relazione annuale, rettificato in aumento o in diminuzione, rispettivamente, in base ai Versamenti effettuati e alle distribuzioni ricevute dagli Investitori dopo la Comunicazione di Inadempimento.

Fermo quanto disposto dal presente par. 7.10.4, sez. D, E e F, la Liquidazione delle Quote dell'Investitore Inadempiente è calcolata e versata all'Investitore Inadempiente alla fine del periodo di liquidazione del Fondo.

- D. L'Investitore Inadempiente è tenuto a corrispondere al Fondo, a titolo di penale e salvo il diritto della SGR al risarcimento del maggior danno, un importo pari al maggiore dei seguenti importi:
- il 30% (trenta per cento) dell'Importo Sottoscritto dall'Investitore Inadempiente;
 - il 50% (cinquanta per cento) della parte ancora non versata dell'Importo Sottoscritto dall'Investitore Inadempiente;
 - il 100% (cento per cento) del Pagamento richiesto e non effettuato dall'Investitore Inadempiente.
- E. L'Investitore Inadempiente rimane tenuto a concorrere, fino alla fine della vita del Fondo, alla copertura di tutte le spese a carico del Fondo per le quali la SGR chieda Pagamenti agli Investitori, compresa la Commissione di Gestione, in proporzione all'Importo Sottoscritto dall'Investitore Inadempiente stesso.
- F. Fermo il diritto della SGR di ricorrere a ogni rimedio di legge per riscuotere, anche giudizialmente in via coattiva, ogni importo dovuto al Fondo dall'Investitore Inadempiente, inclusi quelli di cui alle precedenti sez. D ed E, le somme eventualmente non riscosse dalla SGR entro la data di pagamento della Liquidazione delle Quote dell'Investitore Inadempiente vengono trattenute e compensate con importo corrispondente a quanto dalla SGR dovuto all'Investitore Inadempiente a titolo di Liquidazione delle Quote dell'Investitore Inadempiente o a qualsivoglia ulteriore titolo in base o in relazione al presente Regolamento.

Se l'Investitore Inadempiente non corrisponde al Fondo gli importi di cui alle precedenti sez. D ed E, o parte di essi, e la differenza non può essere regolata mediante compensazione ai sensi della precedente sez. F, le somme eventualmente corrisposte dall'Investitore Inadempiente ai sensi delle precedenti sez. D ed E o regolate mediante compensazione ai sensi della precedente sez. F sono imputate:

- (i) in primo luogo, a copertura delle spese, inclusa la Commissione di Gestione, di cui alla precedente sez. E, *pro-quota* rispetto all'ammontare di ciascuna delle medesime;
- (ii) in secondo luogo, al versamento della penale di cui alla precedente sez. D.

7.10.5 Quale alternativa al rimedio dell'annullamento delle Quote dell'Investitore Inadempiente di cui al par. 7.10.4, la SGR potrà, ma non sarà obbligata a ricercare altri Investitori ai quali cedere per conto dell'Investitore Inadempiente (che sarà obbligato al trasferimento) tutte o parte delle Quote di pertinenza di quest'ultimo ad un prezzo non inferiore (x) all'importo di cui al par. 7.10.4 sez. C. meno (y) il maggiore degli importi di cui al par. 7.10.4, sez. D. Qualora la SGR sia

intenzionata a consentire tale trasferimento, la parte o le parti che rilevano le Quote dell'Investitore Inadempiente (l' "**Acquirente**") dovranno, come condizione per il trasferimento delle suddette Quote, corrispondere al Fondo, contestualmente al rilievo delle Quote e in ogni caso non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data della Comunicazione di Inadempimento o entro il maggior termine autorizzato per iscritto dalla SGR:

- a) il Pagamento non effettuato dall'Investitore Inadempiente;
- b) gli interessi maturati ai sensi del par. 7.10.2 per il periodo intercorrente tra la data suddetta e quella di effettivo Pagamento;
- c) la partecipazione alle spese del Fondo a carico dell'Investitore Inadempiente di cui al par. 7.10.4, sez. E.

7.10.6 Nel caso in cui le Quote dell'Investitore Inadempiente non vengano trasferite nel rispetto delle disposizioni di cui al par. 7.10.5 entro 120 (centoventi) giorni dalla Comunicazione di Inadempimento, le disposizioni del par. 7.10.5 non troveranno applicazione e le Quote dell'Investitore Inadempiente saranno annullate in conformità alle disposizioni di cui al par. 7.10.4.

7.11 Situazione di Blocco

7.11.1 Ognuna delle circostanze indicate nel presente par. 7.11.1 costituisce una "**Situazione di Blocco**".

- A. La SGR si rende responsabile di una grave violazione di una o più delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Regolamento che, per la natura della violazione, le relative circostanze e/o conseguenze, è idonea a compromettere irreparabilmente il rapporto fiduciario degli Investitori con la SGR e tale fatto:
 - (a) è confermato da un lodo emesso avverso la SGR da un collegio arbitrale nominato e operante ai sensi dell'art. 18.8, ovvero
 - (b) è contestato per iscritto da Investitori che rappresentano più del 60% (sessanta per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo con indicazione delle circostanze note agli Investitori suddetti.
- B. L'autorizzazione della SGR concessa dalla Banca d'Italia viene revocata o altrimenti decade permanentemente.
- C. La SGR viene posta in liquidazione volontaria ovvero è sottoposta ad amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o altra applicabile procedura concorsuale.
- D. Si verifichi un cambiamento nell'azionariato della SGR tale per effetto del quale un unico soggetto direttamente o indirettamente detenga la maggioranza dei voti - 50% (cinquanta per cento) più uno - esercitabili in assemblea.
- E. Una Delibera di Sostituzione viene adottata dagli Investitori ai sensi del par. 5.4.1, senza previo avveramento di una Situazione di Blocco di cui alle precedenti sez. A, B, C o D.

Fermo quanto disposto dal par. 7.11.2, a far data dal verificarsi di una Situazione di Blocco (la “**Data di Blocco**”) è sospesa la facoltà della SGR di dar corso a:

- a) Richieste di Versamento per finanziare Operazioni di Investimento diverse dalle seguenti: (x) Operazioni di Investimento che, alla Data di Blocco, sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione dalla SGR; (y) Operazioni di Investimento che, alla Data di Blocco, il Fondo sia contrattualmente obbligato a finanziare per effetto di impegni assunti in relazione a OICR *Target* già in portafoglio e nei limiti del *Commitment* ivi allocato dal Fondo;
- b) Operazioni di Disinvestimento diverse da quelle già approvate dal Consiglio.

La SGR comunica tempestivamente per iscritto agli Investitori il verificarsi di una Situazione di Blocco.

7.11.2 Una Situazione di Blocco cessa di avere efficacia, determinando il ripristino della normale attività di investimento del Fondo conformemente a quanto stabilito nel Regolamento, al verificarsi dei seguenti eventi:

- (i) nel caso di Situazioni di Blocco di cui al par. 7.11.1, sez. A: una Delibera di Sostituzione non viene adottata entro 120 (centoventi) Giorni Lavorativi dalla Data di Blocco ovvero, se adottata, viene revocata entro 120 (centoventi) Giorni Lavorativi dall’adozione a meno che gli Investitori abbiano approvato la cessazione anticipata del Periodo di Investimento ovvero la revoca della Situazione di Blocco, ai sensi, rispettivamente, del par. 7.11.4 e 7.11.5;
- (ii) nel caso di Situazioni di Blocco di cui al par. 7.11.1, sez. B e C: la causa della Situazione di Blocco viene meno per effetto dell’annullamento, declaratoria di nullità, revoca o altra circostanza che importi caducazione della delibera o del provvedimento che vi ha dato origine, a meno che gli Investitori abbiano approvato la cessazione anticipata del Periodo di Investimento ovvero la revoca della Situazione di Blocco, ai sensi, rispettivamente, del par. 7.11.4 e 7.11.5;
- (iii) nel caso di Situazioni di Blocco di cui al par. 7.11.1, sez. D: decorsi 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla Data di Blocco, a meno che, entro il medesimo termine, gli Investitori che rappresentano più del 60% (sessanta per cento) dell’Ammontare Totale del Fondo abbiano approvato la cessazione anticipata del Periodo di Investimento ovvero la revoca della Situazione di Blocco, ai sensi, rispettivamente, del par. 7.11.4 e 7.11.5;
- (iv) nel caso di Situazioni di Blocco di cui al par. 7.11.1, sez. E: la Delibera di Sostituzione è revocata entro 120 (centoventi) Giorni Lavorativi giorni dalla sua adozione a meno che una Delibera di Sostituzione nuova o modificata sia adottata entro il medesimo termine, a meno che gli Investitori abbiano approvato la cessazione anticipata del Periodo di Investimento ovvero la revoca della Situazione di Blocco, ai sensi, rispettivamente, del par. 7.11.4 e 7.11.5.

- 7.11.3 Se così deciso da Investitori che rappresentano più del 60% (sessanta per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo, i termini di cui al presente par. 7.11.2 sono prorogati: a) sino ad un massimo di ulteriori 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalle scadenze indicate al par. 7.11.2 punti (i), (ii) e (iv); b) sino ad un massimo di ulteriori 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza indicata al par. 7.11.2 punto (iii).
- 7.11.4 Fermo quanto precede, e fatto salvo quanto previsto il punto 7.11.5, gli Investitori che rappresentano più del 60% (sessanta per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo possono decidere - anche in pendenza di una Situazione di Blocco - la cessazione anticipata del Periodo di Investimento.
- 7.11.5 Fermo quanto precede, gli Investitori che rappresentano più del 50% (cinquanta per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo possono decidere in qualunque momento di revocare la Situazione di Blocco, ripristinando la normale attività di investimento del Fondo conformemente a quanto stabilito nel Regolamento.

7.12 Alcune obbligazioni della SGR

La SGR fornisce agli Investitori l'assistenza da essi ragionevolmente richiesta in relazione alla predisposizione e al deposito di qualsiasi richiesta o dichiarazione necessaria a certificare il loro *status* di Investitori Lordisti e a beneficiare di eventuali esenzioni fiscali e all'assolvimento di ogni connesso onere, essendo peraltro inteso che compete all'Investitore che chieda assistenza in merito a specifiche questioni inerenti il suo *status* o posizione fiscale individuale sostenere i costi di eventuali consulenze professionali ottenute dalla SGR e le altre spese sostenute dalla stessa con il preventivo consenso dell'Investitore richiedente.

Una volta all'anno viene tenuto un *investor meeting* degli Investitori, durante il quale la SGR fornisce un aggiornamento sul portafoglio del Fondo e sui prevedibili sviluppi dell'attività della stessa.

7.13 Assemblea dei Partecipanti

E' costituita un'assemblea dei partecipanti, alla quale hanno diritto di intervenire tutti gli Investitori (di seguito l' "**Assemblea dei Partecipanti**").

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata mediante avviso comunicato ai partecipanti con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni liberi prima della data dell'Assemblea dei Partecipanti. L'Assemblea dei Partecipanti delibera:

- (i) modifiche al Regolamento con le maggioranze previste dal par. 13.2.2;
- (ii) sulla sostituzione della SGR con le maggioranze previste dal par. 5.4.1, sez. A;
- (iii) sulle modifiche alla politica di investimento con le maggioranze previste dal par. 13.3.

Articolo 8 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

8.1 Valore nominale e diritti

Le Quote sono tutte di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il valore nominale di ciascuna Quota è di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

8.2 Certificati

Salvo quanto previsto dal successivo par. 8.6.2, le Quote sono nominative e rappresentate da certificati nominativi.

8.3 Emissione e frazionamento dei certificati

L'emissione dei certificati ovvero il loro successivo frazionamento avviene, a spese dell'Investitore richiedente, per importi non inferiori al valore nominale unitario della Quota o suoi multipli.

8.4 Consegna dei certificati

La predisposizione dei certificati avviene a opera della SGR; essi vengono avvalorati dal Depositario che vi provvede su istruzioni della SGR, e messi a disposizione degli aventi diritto presso la sede della stessa SGR sita in Milano, via Turati n. 16/18 o, se richiesto, mediante la spedizione all'indirizzo indicato dall'Investitore a sue spese.

8.5 Requisiti di forma

Ogni certificato porta la firma di un amministratore della SGR (che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l'originale sia depositato presso il Registro delle Imprese ove ha sede legale la SGR) e la firma, per avvaloramento, del Depositario.

8.6 Certificato cumulativo

8.6.1 Al momento dell'emissione, le Quote sono immesse in un certificato cumulativo, rappresentativo di tutte le Quote appartenenti agli Investitori. Detto certificato viene tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Investitore.

8.6.2 E' comunque fatto salvo il diritto dell'Investitore di ottenere in ogni momento l'emissione e la consegna di un certificato nominativo rappresentativo di tutte o parte delle Quote di sua pertinenza, immesse nel certificato cumulativo. La richiesta di emissione deve essere inviata alla SGR, che provvede a indicare al Depositario se l'Importo Sottoscritto è stato interamente versato o, in caso contrario, le somme ancora dovute al Fondo.

8.6.3 Il Depositario mette i certificati nominativi a disposizione degli aventi diritto presso la sede della stessa SGR sita in Milano, via Turati n. 16/18 o, se richiesto, mediante la spedizione all'indirizzo indicato dall'Investitore a sue spese entro i 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla data di ricezione della relativa richiesta di emissione ovvero, ove espressamente indicato nella richiesta di emissione, provvede all'inoltro al domicilio indicato dall'Investitore nella richiesta, a rischio e spese dello stesso.

8.6.4 E' facoltà del Depositario procedere in ogni momento, senza oneri per gli

Investitori o per il Fondo, al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Investitori.

- 8.6.5 La consegna materiale del certificato nominativo all'avente diritto può essere sospesa per il tempo strettamente necessario per la verifica del buon esito del pagamento dei Versamenti relativi all'Importo Sottoscritto dall'Investitore richiedente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pagamento dei Versamenti.

8.7 Quotazione

In relazione alla natura del Fondo non è prevista la quotazione dei certificati rappresentativi delle Quote in un mercato regolamentato.

Articolo 9 - COSTI E SPESE

9.1 Costi a carico del Fondo

Sono a carico del Fondo la Commissione di Gestione, i Costi per Operazioni di Investimento, i Costi di Generazione di Introiti, le Spese di Istituzione e le Altre Spese, come definite e disciplinate, rispettivamente, nei par. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5.

- 9.1.1 A. La remunerazione della SGR per l'attività di gestione del Fondo (la "**Commissione di Gestione**") è calcolata come segue:

- (a) dall'unico *Closing* ovvero, in caso di più *Closing*, dal Primo *Closing* fino alla fine del Periodo di Investimento, la Commissione di Gestione è pari allo 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) annuo (a base 365 giorni) dell'Ammontare Totale del Fondo, essendo inteso che, in caso di più *Closing*, nell'Ammontare Totale del Fondo sono inclusi anche gli Importi Sottoscritti dopo la data dell'avviso di cui al par. 7.5.2;
- (b) a partire dalla fine (anche anticipata) del Periodo di Investimento e per un ulteriore periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni, la Commissione di Gestione è pari allo 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) del totale del *Commitment* allocato dal Fondo negli OICR *Target*, come risultante alla data di calcolo della Commissione di Gestione;
- (c) dalla scadenza del periodo di cui alla precedente lett. (b), la Commissione di Gestione è pari all' 1% (un per cento) annuo (a base 365 giorni) del valore degli Strumenti ancora detenuti dal Fondo come risultante dall'ultima relazione annuale certificata.

- B. La Commissione di Gestione è pagata:

- (i) alla data di ogni *Closing* nella misura e per il periodo previsti dal par. 7.6.1, punto (ii), o dal par. 7.6.2, sez. A, lett. "x";

- (ii) successivamente, in rate semestrali anticipate dovute il primo Giorno Lavorativo di ogni semestre solare, salvo quanto previsto sub (iii);
- (iii) in rate relative a periodi temporali inferiori al semestre ove la cessazione del Periodo di Investimento non coincida con l'ultimo giorno di un trimestre solare, essendo inteso che le rate in questione sono dovute in via anticipata (a seconda dei casi):
 - il primo Giorno Lavorativo di un semestre, ovvero
 - il primo Giorno Lavorativo successivo alla fine del Periodo di Investimento.

Ai fini del presente Regolamento, per “**Data di Pagamento della Commissione di Gestione**” si intende ciascuna data di pagamento della Commissione di Gestione determinata ai sensi dei punti (i), (ii) o (iii) che precedono e per “**Periodo di Riferimento della Commissione di Gestione**” si intende il periodo di cui ai precedenti punti (i), (ii) o (iii) in relazione al quale è dovuto il pagamento della Commissione di Gestione alla relativa Data di Pagamento della Commissione di Gestione.

- 9.1.2 I “**Costi per Operazioni di Investimento**” includono: (a) gli importi versati dal Fondo a un OICR *Target* a fronte del relativo *Commitment*, (b) il prezzo di acquisto pagato dal Fondo per acquisire da terzi una partecipazione in un OICR *Target* e (c) ogni spesa sostenuta o altro costo incorso in relazione a un’operazione di Investimento compresi, a titolo meramente esemplificativo, le *due diligence*, i compensi professionali dovuti per assistenza fiscale, legale, contabile e notarile, le commissioni corrisposte a terzi a qualsiasi titolo, gli oneri finanziari e i costi bancari in genere, indipendentemente dalla circostanza che tali oneri siano iscritti o iscrिवibili nella contabilità del Fondo tra i costi capitalizzati.
- 9.1.3 I “**Costi di Generazione di Introiti**” includono tutte le spese sostenute e gli altri costi incorsi in relazione a Operazioni di Disinvestimento o altri eventi generatori di Introiti inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i compensi professionali dovuti per assistenza fiscale, legale, contabile o notarile e le commissioni dovute a intermediari.
- 9.1.4 Gli oneri effettivamente sostenuti relativi alla istituzione del Fondo (le “**Spese di Istituzione**”) includono tutti i costi relativi allo studio, alla pianificazione, alla strutturazione, alla creazione del Fondo e alla raccolta delle sottoscrizioni degli Investitori (escluse eventuali commissioni di collocamento), compresi i compensi professionali per assistenza fiscale e legale, le spese di stampa e trasmissione del Regolamento e di ogni documento correlato. Le Spese di Istituzione sono a carico del Fondo entro il limite massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00), più IVA.
- 9.1.5 A. Sono a carico del Fondo le seguenti ulteriori spese (le “**Altre Spese**”), purché correttamente sostenute:
- (a) le spese di tenuta della contabilità e di redazione, revisione e certificazione dei documenti contabili del Fondo, ivi compreso il

rendiconto finale di liquidazione e degli altri documenti contabili menzionati nell'art. 11;

- (b) le spese di redazione, traduzione, stampa e invio dei documenti periodici e degli altri documenti informativi destinati agli Investitori ai sensi dei par. 11.2 e 11.4 (i);
 - (c) i Costi per Operazioni Non Concluse;
 - (d) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - (e) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo diversi da quelli di cui al par. 9.1.2;
 - (f) qualsiasi altro onere fiscale posto per legge a carico del Fondo o il cui presupposto sia collegato al patrimonio o alle attività del Fondo;
 - (g) il contributo annuale di vigilanza da versare alla CONSOB;
 - (h) il compenso da riconoscere al Depositario di cui alla sez. B. che segue;
 - (i) le spese sostenute in relazione al *sub*-deposito di Strumenti effettuato ai sensi del par. 6.3;
 - (j) i pagamenti dovuti come Liquidazione delle Quote dell'Investitore Inadempiente, e indennizzi dovuti alla SGR ai sensi dei par. 5.4.3 e 13.3;
 - (k) le spese inerenti alla costituzione, alla convocazione e al funzionamento dell'Assemblea dei Partecipanti di cui al par. 7.13 e alla presidenza della stessa assemblea;
 - (l) il rimborso delle spese documentate dai membri del Comitato da essi ragionevolmente sostenute in relazione al proprio mandato;
 - (m) ogni costo e sopravvenienza passiva inerente a quanto indicato alle lett. da (a) a (k) che precedono, salva la responsabilità della SGR in caso di violazione dei propri doveri ai sensi del presente Regolamento.
- B. Il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto pari al massimo allo 0,008% (zero virgola zero zero otto per cento) è calcolato su base annua del Valore Complessivo Netto del Fondo (al netto delle plusvalenze non realizzate rispetto al costo storico) con un minimo annuale di Euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre alle imposte ed all'IVA eventualmente dovute in base alle disposizioni tempo per tempo vigenti per il servizio di Depositario e pari al massimo allo 0,0035% (zero virgola zero zero trentacinque) ed è calcolato su base annua del Valore Complessivo Netto del Fondo (al netto delle plusvalenze non

realizzate rispetto al costo storico) per la custodia e amministrazione titoli, con un minimo annuale di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre alle imposte ed all'IVA. Il compenso da riconoscere al Depositario ai sensi della presente sez. B è da intendersi a soddisfacimento di ogni compenso, corrispettivo, onere o rimborso spese in relazione ai servizi di cui all'art. 6 (ivi comprese, a titolo esemplificativo, le spese inerenti al deposito delle somme non riscosse ai sensi del par. 15.3 e 16.5), eccezion fatta per il recupero di spese connesse a imposte, tasse e servizi postali.

9.2 Modalità di pagamento e conseguenze dell'annullamento di Quote

9.2.1 Il pagamento delle spese a carico del Fondo è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità liquide del Fondo stesso con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

9.2.2 In caso di annullamento di Quote:

(x) la Commissione di Gestione di cui al par. 9.1.1. sez. A, lettere (a) è pari alla somma:

- a) dell'importo finanziato tramite Versamenti degli altri Investitori, calcolato sull'Ammontare Totale del Fondo ridotto dell'Importo Sottoscritto dall'Investitore Inadempiente; e
- b) degli importi regolati dall'Investitore Inadempiente a copertura della Commissione di Gestione ai sensi del par. 7.10.4, sez. E, F e G.

(y) la Commissione di Gestione di cui al par. 9.1.1. sez. A, lettere (b) e (c) è pari alla somma:

- a) dell'importo finanziato tramite Versamenti degli altri Investitori; e
- b) degli importi regolati dall'Investitore Inadempiente a copertura della Commissione di Gestione ai sensi del par. 7.10.4, sez. E, F e G.

9.2.3 In caso di annullamento di Quote, la parte delle Spese di Istituzione, dei Costi per Operazioni di Investimento e delle Altre Spese che, in assenza dell'evento che vi ha dato origine, sarebbe stata finanziata mediante Versamenti da parte dell'Investitore le cui Quote sono state annullate viene inizialmente finanziata mediante corrispondente aumento dei Versamenti dovuti dagli altri Investitori.

Ove le relative somme non risultino successivamente recuperabili nei confronti dell'Investitore le cui Quote sono state annullate nelle forme previste nel par. 7.10.4, sez. E, F e G, esse restano definitivamente a carico del Fondo con copertura da parte degli Investitori che le hanno inizialmente finanziate, senza che possa essere vantato alcun diritto nei confronti della SGR.

9.3 Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR:

- (i) gli oneri relativi alla gestione e amministrazione della SGR, compresi quelli relativi a prestazioni professionali rese da terzi in relazione alla gestione e amministrazione della SGR quali, a mero titolo esemplificativo, consulenze fiscali, legali o notarili;
- (ii) il rimborso delle spese a favore degli esperti esterni che intervengono alle riunioni del Comitato;
- (iii) gli oneri inerenti ad eventuali coperture assicurative assegnate ai componenti degli Organi di Rappresentanza designati dalla SGR;
- (iv) ogni ulteriore onere, costo o spesa che non sia espressamente posto a carico del Fondo o degli Investitori.

9.4 Spese a carico degli Investitori

Sono a carico dei singoli Investitori interessati:

- (i) i costi per l'emissione o il frazionamento dei certificati ai sensi dell'art. 8, nonché per la spedizione dei medesimi presso il domicilio degli Investitori richiedenti;
- (ii) le spese relative ai mezzi di pagamento utilizzati, su richiesta degli Investitori, per il rimborso parziale o totale delle Quote e per la distribuzione di altri Introiti da parte del Depositario;
- (iii) le spese relative alla consegna dei certificati nominativi rappresentativi delle Quote da parte dell'Investitore o della SGR in occasione di Richieste di Versamento, del rimborso delle Quote o della distribuzione di altri Introiti; e
- (iv) le spese per la predisposizione e l'invio della documentazione prevista dal par.11.4, punti (ii), (iii) e (iv).

Tali costi si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti dalla SGR, anche nei confronti del Depositario, e sono indicati di volta in volta all'Investitore interessato.

Articolo 10 - CALCOLO E COMUNICAZIONE DEL VALORE DELLE QUOTE

10.1 Calcolo del valore delle Quote

Il valore unitario della Quota è calcolato dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo per il numero di Quote emesse. Il Valore Complessivo Netto del Fondo è calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia.

10.2 Comunicazione del valore delle Quote

Fatto salvo quanto previsto al successivo par. 11.1 punto (v), il valore unitario della Quota è calcolato e comunicato a ciascun Investitore con cadenza semestrale entro i medesimi termini in cui devono essere messi a disposizione degli Investitori, ai sensi del par. 11.2, la relazione annuale o la relazione semestrale di cui al par. 11.1, punti (ii) e

(iii).

Articolo 11 - SCRITTURE CONTABILI E INFORMAZIONI FINANZIARIE

11.1 Contabilità del Fondo

La contabilità del Fondo è tenuta dalla SGR. Questa, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile e secondo le medesime modalità, redige:

- (i) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote;
- (ii) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale – ai sensi del par. 17.2.3 - si procede alla distribuzione dei proventi
- (iii) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento
- (iv) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del Fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote;
- (v) ove richiesta da uno o più Investitori, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun mese solare, la situazione contabile del Fondo contenente, tra l'altro, il valore unitario delle Quote (la "**Situazione Contabile Mensile**") calcolato sulla base dell'ultima relazione semestrale degli OICR *Target* o, se più recente, dell'ultima relazione annuale, rettificati in aumento o in diminuzione, rispettivamente, in base ai versamenti effettuati e alle distribuzioni ricevute dal Fondo alla data del calcolo.

11.2 Disponibilità presso la SGR e trasmissione agli Investitori

I documenti di cui al par. 11.1, punti (ii), (iii), e (iv), sono redatti secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, essendo inteso che il documento di cui al par. 11.1, punto (iv), è redatto secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia limitatamente alla situazione patrimoniale e reddituale del Fondo. Tali documenti sono messi gratuitamente a disposizione degli Investitori presso la sede della SGR e trasmessi agli stessi entro i termini indicati al precedente par. 11.1. La SGR, inoltre, mette gratuitamente a disposizione degli Investitori presso la propria sede rasmette a questi ultimi la Situazione Contabile Mensile entro 30 (trenta) giorni dalla relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

11.3 Disponibilità presso il Depositario

L'ultima relazione annuale del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono altresì messi a disposizione degli Investitori entro lo stesso termine di cui sopra presso la sede di Milano, via Benigno Crespi, 19/A..

11.4 Ulteriore documentazione per gli Investitori

La SGR predispone e invia agli Investitori anche una versione della seguente documentazione:

- (i) rapporti riepilogativi delle attività del Fondo (i “**Report**”), entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun semestre. I *Report* includono le seguenti informazioni:
 - (a) dettaglio degli Strumenti acquistati, sottoscritti e/o ceduti dal Fondo nel trimestre precedente;
 - (b) i seguenti movimenti finanziari intervenuti nel trimestre precedente:
 - Versamenti e Restituzioni effettuati dagli Investitori, dettagliati per singolo Investitore;
 - distribuzioni effettuate dal Fondo a tutti gli Investitori in proporzione alle rispettive Quote, dettagliate per singolo Investitore;
 - l’ammontare degli importi distribuiti suscettibili di Restituzione.
 - (c) le seguenti ulteriori informazioni:
 - l’ammontare dei Versamenti effettuati complessivamente dagli Investitori, dettagliati per Investitore;
 - il Saldo degli Importi Sottoscritti.
- (ii) tempestivamente, quando disponibili:
 - (a) il Regolamento modificato ai sensi dell’art. 13;
 - (b) le seguenti informazioni:
 - il verificarsi di eventi che abbiano un rilevante impatto negativo sul Fondo tra cui, a titolo di esempio, azioni legali e/o indagini (fatta eccezione per le verifiche di *routine*) nei confronti del Fondo o della SGR che abbiano un rilevante impatto negativo sulle operazioni del Fondo o sulla capacità della SGR di adempiere ai propri doveri in forza del presente Regolamento;
 - l’esercizio dei diritti di cui al par. 18.1.2 da parte di Parti Esonerate;
 - le informazioni di cui al par. 17.5 (in occasione delle distribuzioni);
- (iii) le ulteriori informazioni ragionevolmente richieste dagli Investitori per rendere possibile o agevolare l’adempimento di obblighi di legge o contrattuali, essendo inteso che tali informazioni sono fornite:
 - (a) a spese del Fondo, se la necessità di tali informazioni sia indicata nel modulo di sottoscrizione ai sensi del par. 7.3;
 - (b) a spese dell’Investitore richiedente, negli altri casi;
- (iv) fermo quanto disposto dal par. 18.5.4, il nome e le coordinate degli altri Investitori su richiesta di singoli Investitori.

Articolo 12 - REVISIONE LEGALE

12.1 Revisione e certificazione

La contabilità della SGR e quella del Fondo sono soggette a revisione ai sensi degli artt. 9 e 159 comma 1 del Testo Unico. La Società di Revisione procede altresì alla certificazione del bilancio della SGR e della relazione annuale del Fondo, nonché del rendiconto finale di liquidazione.

12.2 Sostituzione

Qualora la Società di Revisione venga sostituita, la SGR ne dà pronta comunicazione agli Investitori. La SGR nomina la nuova Società di Revisione tra quelle di primario livello internazionale.

Articolo 13 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

13.1 Modifiche richieste per legge

Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento richieste da disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente all'Amministratore Delegato della SGR. Quest'ultimo porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione medesimo il testo del Regolamento modificato nella prima riunione successiva all'approvazione della modifica.

13.2 Ulteriori modifiche

13.2.1 Non sono di norma apportate modifiche al Regolamento diverse da quelle di cui al par. 13.1 se non necessarie per la tutela dell'interesse degli Investitori.

Fermo quanto disposto dal par. 13.2.1, possono essere apportate modifiche al Regolamento, in sede di Assemblea dei Partecipanti, solo se le stesse sono proposte dalla SGR e approvate da Investitori che rappresentano almeno l'80% (ottanta per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo. In ogni caso, a seguito di eventuale sostituzione della SGR, è necessario il consenso scritto di quest'ultima per qualsiasi modifica del Regolamento che estingua, modifichi o comunque incida negativamente sui diritti della medesima ai sensi del par. 5.4 o derivanti da disposizioni correlate.

13.2.2 Nei casi che precedono, la SGR:

- (i) invia a tutti gli Investitori le proposte di modifica approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e fissa i termini per la comunicazione delle approvazioni;
- (ii) acquisisce per iscritto le approvazioni degli Investitori.

13.2.3 Nei casi in cui modifiche al Regolamento siano necessarie per dare efficacia a determinazioni assunte dagli Investitori in conformità al presente Regolamento, la SGR approva le proposte di modifica del Regolamento richieste dagli Investitori.

13.3 Modifiche alla politica di investimento

Fermo restando quanto previsto dal par. 13.1, la politica di investimento del Fondo disposta dal presente Regolamento può essere modificata, con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti adottata con il voto favorevole di Investitori che rappresentino almeno l' 80% (ottanta per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo. Non sono ammesse modifiche alla politica di investimento del Fondo che abbiano ad oggetto o per l'effetto la violazione dei limiti di investimento e/o delle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio applicabili ad alcuno degli Investitori. La SGR coopera con gli Investitori affinché venga regolarmente espletata la procedura necessaria per dare efficacia alle modifiche approvate dagli Investitori, rispetto alla quale trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni del par. 5.4.1, sez. C. Fermo quanto precede, ove la SGR dichiara per iscritto di non condividere le suddette modifiche (dichiarazione che la SGR può effettuare a propria assoluta discrezione), il Fondo corrisponde alla SGR un indennizzo pari a 24 (ventiquattro) mesi di Commissione di Gestione. Tale indennizzo è calcolato sulla base dell'ultimo pagamento della Commissione di Gestione ricevuto dalla SGR prima della delibera adottata dagli Investitori a modifica della politica di investimento ed è pagabile entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del Regolamento modificato. Ove il pagamento di tale indennizzo avvenga in ritardo, maturano interessi di mora a favore della SGR a un tasso annuo pari al tasso legale rilevato alla data prevista per il pagamento più 300 (trecento) punti base per il periodo intercorrente tra tale data e a data di effettivo pagamento. Se tale tasso di interesse integra violazione della Legge 108 del 1996 e relative disposizioni attuative, gli interessi di mora sono calcolati al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

13.4 Efficacia delle modifiche

Tutte le modifiche del Regolamento – salvo espressa deroga dovuta all'apposizione di termini o condizioni - sono immediatamente efficaci e sono comunicate agli Investitori dalla SGR entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione.

13.5 Invio agli Investitori

Copia del Regolamento nella versione modificata viene inviata agli Investitori, su richiesta e a spese di questi ultimi.

Articolo 14 - ATTI DI DISPOSIZIONE DI QUOTE

14.1 Atti di disposizione

Ai fini del presente art. 14:

- (i) per **“atto di disposizione”** di Quote si intende qualsiasi contratto o atto inclusi, a mero titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento, la distribuzione di dividendi o di riserve di capitale in natura per effetto del quale (a) la titolarità di una o più Quote è trasferita a un terzo, singolarmente o quale elemento di un complesso aziendale o di altro insieme di beni, ovvero (b) viene costituito diritto di usufrutto, pegno o altro diritto a favore di un terzo relativamente a una o più Quote, singolarmente o quale elemento di un complesso aziendale o di altro insieme di beni;

- (ii) i termini “**disposizione**” e “**disporre**” si interpretano conformemente a quanto precede.

14.2 Approvazione della SGR

Salvo quanto previsto nel par. 14.3, gli atti di disposizione di Quote da parte di Investitori sono soggetti alla previa approvazione della SGR. Ogni Investitore che desidera disporre delle proprie Quote, o di parte di esse, comunica per iscritto alla SGR il soggetto a favore del quale esso intende disporre delle Quote unitamente a ogni altro elemento ragionevolmente utile al fine di consentire alla SGR di valutare gli elementi di seguito indicati, incluse, a mero titolo esemplificativo, le informazioni di cui al par. 7.3 fornite dal soggetto indicato come acquirente. Entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla suddetta comunicazione, la SGR informa l'Investitore se essa approva o meno l'atto di disposizione a favore del soggetto indicato, essendo inteso che la SGR non può negare l'approvazione senza validi motivi ai sensi del presente par. 14.2. La SGR può negare la propria approvazione se:

- (i) il soggetto indicato come acquirente delle Quote o di diritti sulle medesime non è un Investitore Qualificato;
- (ii) secondo il prudente apprezzamento della SGR, è probabile che il soggetto indicato come acquirente delle Quote o di diritti sulle medesime non sia in grado o non abbia intenzione di adempiere le obbligazioni derivanti dal presente Regolamento;
- (iii) secondo il prudente apprezzamento della SGR assistito, ove del caso, da idoneo parere legale, l'atto di disposizione determinerebbe la necessità di chiedere la registrazione, autorizzazione, abilitazione o quotazione del Fondo o della SGR in base alle norme che disciplinano i mercati dei capitali di paesi diversi dall'Italia;
- (iv) per effetto dell'atto di disposizione la SGR o uno o più Investitori potrebbero perdere il beneficio di esenzioni o regimi agevolativi speciali di natura fiscale, regolamentare o di altra natura di cui essi godono alla data di sottoscrizione delle Quote;
- (v) il soggetto indicato come acquirente delle Quote o di diritti sulle medesime non ha fornito alla SGR le informazioni di cui al par. 7.3 in forma idonea, secondo il prudente apprezzamento della SGR;
- (vi) l'Investitore che intende disporre delle proprie Quote non ha versato alla SGR le somme necessarie al pagamento della ritenuta dovuta sull'eventuale reddito di capitale realizzato mediante la cessione delle Quote stesse, laddove la SGR sia tenuta ad effettuare detto pagamento quale sostituto d'imposta dell'Investitore cedente in base alle norme fiscali *pro tempore* vigenti; o

In caso di indicazioni insufficienti nella comunicazione dell'Investitore che intende disporre delle proprie Quote, la SGR chiede che la comunicazione sia integrata con le informazioni mancanti e il termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi per l'approvazione dell'atto di disposizione inizia a decorrere dal ricevimento di tali ulteriori informazioni. In difetto di risposta da parte della SGR nel termine suindicato, l'atto di disposizione si intende approvato.

Se la SGR nega la propria approvazione dell'atto di disposizione, essa indica per iscritto

i motivi del diniego all'Investitore richiedente. La SGR non è tenuta, in caso di diniego dell'approvazione, a indicare un altro soggetto interessato al rilievo delle Quote dell'Investitore richiedente.

14.3 Alcuni atti di disposizione

La SGR non può irragionevolmente negare la propria approvazione di un atto di disposizione di Quote ai sensi del par. 14.2, punto (ii), qualora un Investitore che intende disporre delle proprie Quote, o di parte di esse, a favore di una società del proprio gruppo o di un fondo gestito dall'Investitore medesimo o da società del gruppo dell'Investitore dichiara per iscritto di mantenere la responsabilità solidale con il soggetto acquirente per le obbligazioni derivanti da Richieste di Pagamento. In tali casi, i diritti spettanti alle Quote a norma del presente Regolamento rimangono invariati, ferma restando la possibilità per ciascuna entità titolare delle Quote medesime di esercitare discrezionalmente (ed anche in modo divergente) il diritto di voto.

14.4 Diniego

Se un atto di disposizione di Quote ha luogo in difetto di approvazione della SGR a norma dei par. 14.2 e 14.3, il soggetto a favore del quale le Quote sono state disposte non viene riconosciuto come Investitore da parte della SGR e:

- (i) l'Investitore che ha disposto delle Quote mantiene le proprie obbligazioni nei confronti del Fondo ai sensi del presente Regolamento;
- (ii) il soggetto a favore del quale l'atto di disposizione ha avuto luogo non può esercitare i diritti dell'Investitore dante causa in base al presente Regolamento.

Articolo 15 - RIMBORSO PARZIALE DELLE QUOTE DEL FONDO

15.1 Rimborsi in caso di Operazioni di Disinvestimento

Fermo restando quanto previsto dal successivo par. 17.2, a fronte di Operazioni di Disinvestimento e di Introiti a qualunque titolo corrisposti al Fondo, la SGR può procedere a rimborsi parziali delle Quote a favore degli Investitori (*pro-quota*) e alla distribuzioni di eventuali proventi.

15.2 Procedura di rimborso

Il rimborso viene effettuato dalla SGR nel rispetto dei criteri di cui all'art. 17. La SGR ne dà comunicazione agli Investitori, indicando l'Operazione di Disinvestimento in relazione alla quale si procede al rimborso, l'importo che essa intende rimborsare per ogni Quota - specificando la percentuale messa in distribuzione rispetto al ricavato dell'Operazione di Disinvestimento - e la procedura per ottenere il rimborso.

15.3 Deposito delle somme non riscosse

Le somme rivenienti dal rimborso parziale non riscosse dagli Investitori entro 5 (cinque) mesi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso vengono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR vincolato al pagamento di somme derivanti da rimborso parziale delle Quote e con sottorubriche indicanti il nome degli aventi diritto.

15.4 Comunicazione del deposito

La SGR comunica all'avente diritto al rimborso l'avvenuto deposito delle somme presso il Depositario, che provvede a trasmetterle all'avente diritto secondo le istruzioni da quest'ultimo comunicate alla SGR.

15.5 Prescrizione

I diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso parziale si prescrivono a favore degli altri Investitori, qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui al precedente par. 15.2.

Articolo 16 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO E RIMBORSO TOTALE

16.1 Liquidazione del Fondo

La liquidazione finale del Fondo ha luogo alla scadenza della durata del Fondo di cui al par. 1.2, come eventualmente prorogato ai sensi del medesimo par. 1.2.

16.2 Ipotesi di liquidazione anticipata

16.2.1 A parziale deroga di quanto disposto dal par. 16.1, la SGR può disporre la liquidazione anticipata del Fondo se e quando sono completate le Operazioni di Disinvestimento aventi ad oggetto tutti gli OICR *Target* presenti nel portafoglio del Fondo.

16.2.2. A parziale deroga di quanto disposto dal par. 16.1, la SGR dispone la liquidazione anticipata del Fondo quando gli Investitori che rappresentano almeno il 80% (ottanta per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo decidono di porre il Fondo in liquidazione anticipata unicamente a condizione (e dopo) che si sia verificata una Situazione di Blocco di cui al par. 7.11.1, sez. A, B o C durante il Periodo di Blocco, i cui effetti non siano cessati a norma del par. 7.11.2, punti (i) e (ii) e 7.11.5.

16.3 Delibera di liquidazione

La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione che deve deliberare in merito alla liquidazione del Fondo, la SGR ne informa la Banca d'Italia. Successivamente, è data informazione alla Banca d'Italia dell'avvenuta deliberazione.

16.4 Procedura di liquidazione

La liquidazione del Fondo si compie, nel rispetto della legge e delle disposizioni della Banca d'Italia, conformemente alle seguenti modalità:

- (i) a partire dalla data della delibera di cui al par. 16.3, non sono ammesse ulteriori Operazioni di Investimento;
- (ii) la SGR comunica a ciascun Investitore l'inizio della procedura di liquidazione del

Fondo e la data dalla quale cessa ogni ulteriore attività di investimento del Fondo;

- (iii) a partire dal giorno successivo alla comunicazione agli Investitori di cui al precedente punto (ii), la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse degli Investitori, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla SGR medesima e portato a conoscenza della Banca d'Italia;
- (iv) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per la relazione annuale di cui al precedente par. 11.1, punto (ii), ove applicabili, e indicando il riparto in denaro spettante ad ogni Quota, determinato secondo i criteri previsti dall'art. 17;
- (v) la Società di Revisione provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione di cui al precedente punto (iv);
- (vi) il rendiconto finale di liquidazione certificato dalla Società di Revisione e la relativa relazione degli amministratori, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che viene fissato nel rispetto delle norme di legge, sono comunicati agli Investitori e depositati nella sede legale della SGR e del Depositario;
- (vii) il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista per ciascuna di esse dal rendiconto finale di liquidazione, previa ricezione delle richieste di rimborso degli Investitori inoltrate dalla SGR.

16.5 Deposito delle somme non riscosse

Le somme rivenienti dalla liquidazione non riscosse dagli Investitori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso vengono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR (con indicazione che trattasi di averi della liquidazione del Fondo) vincolato al pagamento di somme derivanti dalla liquidazione del Fondo e con sottorubriche indicanti il nome degli aventi diritto.

16.6 Comunicazione del deposito

La SGR comunica all'avente diritto al rimborso l'avvenuto deposito delle somme presso il Depositario, che provvede a trasmetterle all'avente diritto secondo le istruzioni da quest'ultimo comunicate alla SGR.

16.7 Prescrizione

I diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso si prescrivono a favore degli altri Investitori, qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui al presente art. 16.

16.8 Comunicazione alla Banca d'Italia

La procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto.

16.9 Restituzione

Se il patrimonio del Fondo non è sufficiente a coprire le passività (siano esse certe, maturate, sottoposte a condizione o di altra natura) pendenti in sede di liquidazione, si applica la procedura che segue:

- A. Le disposizioni del par. 17.6.2, sez. A e B, trovano applicazione con riferimento alle passività di cui al par. 17.6.2, punto (i).
- B. Qualora una o più passività pendenti durante la liquidazione del Fondo, ovvero una parte delle medesime, non possa essere finanziata in conformità alla precedente sez. A per motivi diversi dall'inadempimento, delle obbligazioni di cui al par. 17.6.2, sez. B, lett. (b), la SGR richiede agli Investitori di finanziare tali passività:
 - (i) effettuando i Versamenti residui a valere sui rispettivi Importi Sottoscritti;
 - (ii) quanto al saldo, restituendo al Fondo unicamente gli importi che siano stati ai medesimi distribuiti con espressa riserva di essere ulteriormente richiamati.

In ogni caso di cui alla presente sez. B, la restituzione degli importi distribuiti non può essere richiesta agli Investitori successivamente alla comunicazione di cui al par. 16.4, punto (vi), ovvero, se anteriore, al termine di 1 (uno) anno dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al par. 16.3.

Articolo 17 - INTROITI E PROCEDURA DI DISTRIBUZIONE

17.1 Introiti

17.1.1 Costituiscono introiti di pertinenza del Fondo (gli "**Introiti**") tutti i flussi di cassa a qualunque titolo generati dall'impiego delle somme corrisposte al Fondo mediante Versamenti o comunque collegati alla realizzazione delle Operazioni di Investimento o delle Operazioni di Disinvestimento. Rientrano in particolare, tra gli Introiti:

- 1) gli interessi e i proventi, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla gestione degli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo;
- 2) gli interessi e i proventi realizzati a valere sulla liquidità detenuta dal Fondo;
- 3) ogni altra componente di reddito o di capitale realizzata e ogni flusso derivante da Operazioni di Investimento o di Disinvestimento da parte del Fondo.

17.2 Destinazione degli Introiti

17.2.1 La SGR può, quale alternativa al richiamo del Saldo degli Importi Sottoscritti, utilizzare gli Introiti per la copertura di (a) la Commissione di Gestione dei successivi 6 (sei) mesi; e (b) i relativi Costi di Generazione di Introiti.

17.2.2 Gli Introiti, per la parte non destinata alla copertura degli oneri di cui al par. 17.2.1, costituiscono la base per la determinazione degli Introiti Allocabili.

La SGR effettua tale determinazione a norma del par. 17.3.

17.2.3 La SGR ha facoltà di deliberare, a propria esclusiva discrezione, l'effettuazione di distribuzioni di Importi Allocabili nel corso dell'esercizio. Fermo quanto sopra, al termine di ciascun semestre, la SGR valuterà, a propria esclusiva discrezione, l'opportunità di procedere alle distribuzioni degli Introiti Allocabili agli Investitori. Qualora, tuttavia, nel periodo intercorrente fra l'ultima distribuzione effettuata e la scadenza del semestre, gli Introiti Allocabili (determinati in conformità alle disposizioni del par. 17.3), siano superiori a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00), la SGR sarà tenuta a distribuire integralmente gli Introiti Allocabili in favore degli investitori. Le distribuzioni vengono effettuate in Euro previa conversione in Euro di eventuali altre valute. In deroga a quanto sopra disposto, nessuna distribuzione di Introiti viene effettuata dalla SGR prima dell'Ultimo *Closing*.

17.2.4 Tutte le operazioni di allocazione a norma del presente art. 17 sono effettuate in Euro previa conversione in Euro di eventuali altre valute e previa redazione – ove richiesto delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti - di una relazione annuale redatta in conformità alle previsioni del presente Regolamento.

17.3 Introiti Allocabili

Costituiscono “**Introiti Allocabili**” ai sensi del presente Regolamento gli Introiti non impiegati, destinati o accantonati per la copertura degli oneri di cui al par. 17.2.1, al lordo di ogni ritenuta fiscale che la SGR sia tenuta a prelevare a carico degli Investitori in sede di distribuzione.

17.4 Allocazioni

17.4.1 Gli Introiti Allocabili sono riconosciuti dalla SGR ai fini della distribuzione:

- (i) in primo luogo, a tutti gli Investitori in proporzione alle rispettive Quote sino a che gli importi così allocati abbiano raggiunto complessivamente un importo pari al totale dei Versamenti effettuati dagli Investitori al Fondo sino alla data della relativa allocazione;
- (ii) in secondo luogo, dopo che siano stati allocati gli importi di cui al precedente punto (i), agli Investitori in proporzione alle rispettive Quote, sino a che l'IRR relativo ai Versamenti da essi effettuati sino alla data della relativa allocazione sia pari al 8% (otto per cento) annuo (il “**Rendimento Preferenziale**”);
- (iii) in terzo luogo, dopo che siano stati allocati gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii), alla SGR, sino a che quest'ultima abbia ricevuto un ammontare pari al 10% (dieci per cento) della somma:
 - (x) del Rendimento Preferenziale; e
 - (y) delle distribuzioni di cui al presente punto (iii);
- (iv) in quarto luogo, dopo che siano stati allocati gli importi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii),

- (x) per il 90% (novanta per cento) a tutti gli Investitori, *pari passu*, in proporzione alle rispettive Quote; e
- (y) per il 10% (dieci per cento) alla SGR.

17.4.2 Gli Introiti Allocabili riconosciuti agli Investitori, al netto di eventuali ritenute fiscali applicate dalla SGR sulla parte distribuita in conformità al punto (b) che segue di tali Introiti Allocabili, sono distribuiti per cassa agli Investitori:

- (a) a titolo di rimborso parziale delle rispettive Quote, sino a che gli importi così distribuiti siano complessivamente pari al totale dei Versamenti effettuati dagli Investitori al Fondo sino alla data della relativa distribuzione;
- (b) a titolo di proventi, quanto alle ulteriori distribuzioni di Introiti Allocabili.

17.4.3 Gli Introiti Allocabili, in misura corrispondente alle ritenute fiscali di cui ai par. 17.4.2, sono impiegati dalla SGR per pagare tali ritenute.

17.4.4 Per chiarezza, eventuali ritenute alla fonte che la SGR sia tenuta a operare in relazione alle distribuzioni di cui ai par. 17.4.2, in base alle norme fiscali tempo per tempo vigenti, riducono di un corrispondente importo le distribuzioni per cassa effettuate agli Investitori ai sensi di tali disposizioni.

17.5 Informazioni da fornire agli Investitori in sede di distribuzione

In occasione di ogni distribuzione di Introiti Allocabili, la SGR informa per iscritto gli Investitori di qualsiasi obbligazione di garanzia o altro impegno contrattuale assunto dal Fondo in relazione all'Operazione di Disinvestimento o altro evento generatore di Introiti:

- (a) in relazione al quale è stato iscritto un accantonamento nella contabilità del Fondo con correlata riduzione degli Introiti Allocabili, ovvero
- (b) che possa altrimenti dar luogo a future passività del Fondo con conseguente applicazione dei meccanismi previsti dal par. 17.6.2, sez. B, lett. (a) (x).

17.6 Finanziamento di alcune passività e ricalcolo degli Introiti Allocabili

17.6.1 La SGR può richiedere agli Investitori di restituire al Fondo importi a essi distribuiti solamente:

- (i) qualora si verificano le seguenti circostanze:
 - (a) il Fondo deve sostenere una passività in relazione a un'Operazione di Disinvestimento o altro evento generatore di Introiti;
 - (b) la SGR non ha dedotto tale passività o il suo intero ammontare nel calcolo degli Introiti Allocabili; e
 - (c) l'eventualità che il Fondo potesse essere chiamato a sostenere

tale passività o l'ulteriore ammontare di essa è stata comunicata agli Investitori in sede di distribuzione degli Introiti Allocabili ai sensi del par. 17.5; ovvero

- (ii) nelle circostanze previste al par. 16.9, sez. B.

17.6.2 Qualora a seguito del calcolo degli Introiti Allocabili in relazione a un evento generatore di Introiti:

- (i) il Fondo è chiamato a sostenere passività collegate a detto evento tra cui, a titolo esemplificativo, le passività di cui al par. 17.6.1, punto (i), con conseguente riduzione dei relativi Introiti Allocabili; ovvero
- (ii) gli eventi a fronte dei quali la SGR ha iscritto un accantonamento nella contabilità del Fondo con relativa riduzione degli Introiti Allocabili non possono più verificarsi con conseguente necessità di rettifica in aumento degli Introiti Allocabili,

si applica la seguente procedura:

- A. La SGR procede al ricalcolo degli Introiti Allocabili e di ogni successiva allocazione e distribuzione da effettuarsi a favore degli Investitori ai sensi del par. 17.4 considerando l'effetto economico delle circostanze di cui ai punti (i) e/o (ii) che precedono.
- B. Nel caso di cui al punto (i) che precede, la passività in questione è finanziata come segue:
 - (a) la parte della passività che, in base al ricalcolo di cui alla precedente sez. A, deve essere coperta dalla generalità degli Investitori in proporzione alle rispettive Quote è finanziata dai medesimi:
 - (x) ove ricorrano le circostanze previste dal par. 17.6.1, punto (i), restituendo al Fondo il relativo importo in proporzione alle rispettive Quote a fronte di una Richiesta di Restituzione;
 - (y) in tutte le altre circostanze, effettuando Versamenti al Fondo nei limiti del Saldo degli Importi Sottoscritti, salvo il disposto del par. 16.9, sez. B;
 - (b) Nel caso di cui al punto (ii) che precede, la SGR provvede a distribuire a tutti gli Investitori, in proporzione alle rispettive Quote, ogni maggior importo loro dovuto per effetto del ricalcolo di cui alla precedente sez. A.

17.7 Investitori Inadempienti

In deroga a ogni difforme disposizione contenuta nel presente Regolamento, nessuna distribuzione ai sensi del presente art. 17 viene effettuata dalla SGR a un Investitore Inadempiente. Il relativo importo è accantonato e:

- (i) corrisposto all'Investitore in questione, senza interessi, ove cessi l'Inadempimento; ovvero
- (ii) corrisposto all'Investitore in questione alla fine del periodo di liquidazione del Fondo come Liquidazione delle Quote dell'Investitore Inadempiente, nei limiti previsti dal presente Regolamento e salvi i diritti della SGR di cui al par. 7.10.4, sez. F; ovvero
- (iii) corrisposto all'Acquirente, nel caso previsto dal par. 7.10.5.

17.8 Distribuzioni in natura

17.8.1 La distribuzione in natura di Strumenti detenuti dal Fondo agli Investitori può avvenire, nel rispetto delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, solo nella fase di liquidazione del Fondo, qualora abbia ad oggetto Strumenti non quotati in un mercato regolamentato.

Si applicano le disposizioni che seguono:

- A. Agli effetti delle disposizioni del presente Regolamento in materia di distribuzioni, il valore degli Strumenti è determinato secondo i criteri e la procedura di cui al par. 18.2.
- B. La SGR compie ogni ragionevole sforzo al fine di liquidare gli Strumenti detenuti dal Fondo prima di distribuirli agli Investitori.

17.8.2 Nel caso in cui un Investitore informi la SGR, mediante apposita comunicazione scritta, che non intende ricevere la distribuzione in natura di Strumenti, si applicano le disposizioni che seguono:

- A. la SGR si adopera ragionevolmente, quale mandataria dell'Investitore in questione, per vendere tali Strumenti al miglior prezzo ragionevolmente ottenibile entro un termine di 3 (tre) mesi dalla data di ricezione della comunicazione dell'Investitore da parte della SGR, e rimette all'Investitore il controvalore della vendita, al netto dei relativi costi, in luogo degli Strumenti;
- B. se la SGR non riesce a vendere gli Strumenti entro il termine di cui alla precedente sez. A nonostante il proprio ragionevole sforzo in tal senso, essa ne dà informazione all'Investitore il quale può:
 - (i) accettare la consegna degli Strumenti in natura; ovvero
 - (ii) richiedere alla SGR di devolvere a titolo gratuito gli Strumenti agli Investitori che ne abbiano fatto richiesta, in proporzione alle Quote da essi possedute, ovvero a un soggetto terzo o a un mandatario dell'Investitore medesimo incaricato della vendita degli Strumenti stessi.
- C. In ogni caso, gli Strumenti si considerano distribuiti alla data di cui alla precedente sez. A e per il valore determinato conformemente al par. 18.2.

17.9 Rinvio

In caso di mancata riscossione delle somme dovute a un Investitore a titolo di proventi

o di rimborso parziale di Quote, in occasione di una distribuzione, trovano applicazione le disposizioni dei par. 15.3, 15.4 e 15.5.

Articolo 18 - DISPOSIZIONI GENERALI

18.1 Limitazione di responsabilità e manleva

18.1.1 La SGR, i suoi azionisti e amministratori, i *Manager*, i componenti del Comitato e i componenti designati dalla SGR all'interno degli Organi di Rappresentanza (le "**Parti Esonerate**") sono esonerati, nei limiti ammissibili per legge, da ogni responsabilità nei confronti degli Investitori per perdite o altri danni causati in relazione all'espletamento, da parte della SGR, dell'attività di gestione del risparmio, a eccezione dei casi in cui le perdite o i danni sono imputabili a (x) comportamenti fraudolenti, ovvero (y) dolo o colpa grave delle Parti Esonerate nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Regolamento.

18.1.2 Il Fondo tiene le Parti Esonerate manlevate e indenni, a valere sulle attività del Fondo stesso, da tutti i danni, perdite, costi e spese (nei limiti in cui tali costi e spese siano giustificati e non eccessivi) derivanti da azioni giudiziarie, controversie e altre pretese avanzate o minacciate nei confronti di Parti Esonerate per condotte anche omissive collegate all'espletamento, da parte della SGR, delle proprie attività di gestione del risparmio, a eccezione dei casi di (x) comportamenti fraudolenti, ovvero (y) dolo o colpa grave delle Parti Esonerate nell'adempimento delle proprie obbligazioni.

18.1.3 L'esonero e la manleva di cui ai par. 18.1.1 e 18.1.2 non trovano applicazione per gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità di Vigilanza.

18.1.4 In deroga ad ogni differente disposizione contenuta nel presente Regolamento:

(i) non è dovuto alcun indennizzo in forza del par. 18.1.2 a Parti Esonerate, in caso di controversie sorte tra le medesime o con i rispettivi membri degli organi direttivi e di controllo, dipendenti o agenti (o i relativi affiliati), a meno che tali controversie siano originate da procedimenti giudiziali, dispute o altre pretese avanzate o minacciate da terzi in circostanze che rendono applicabili le disposizioni del par. 18.1.2.

(ii) se un procedimento arbitrale o giudiziario è promosso contro una Parte Esonerata da un numero di Investitori che rappresentano più del 80% (ottanta per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo, il Fondo non può anticipare alcuna spesa legale a detta Parte Esonerata in relazione a tale procedimento fino a quando la controversia sia stata decisa in senso sfavorevole agli Investitori in questione.

18.1.5 L'esonero di responsabilità e le obbligazioni di indennizzo di cui al presente par. 18.1 mantengono efficacia anche nel caso in cui le Parti Esonerate abbiano cessato di essere azionisti della SGR o *Manager*, o componenti del Comitato o componenti designati dalla SGR all'interno degli Organi di Rappresentanza, ovvero la SGR sia stata sostituita in conformità al presente Regolamento.

18.1.6 Qualora sia dovuto un indennizzo a una Parte Esonerata ai sensi del presente

par. 18.1, trovano applicazione le disposizioni del par. 17.6.2, sez. A e B, con riferimento agli indennizzi riferiti a circostanze che, per loro natura, comportano una riduzione degli Introiti Allocabili relativi a un'Operazione di Disinvestimento ovvero un aumento dei Costi per Operazioni di Investimento relativi agli Strumenti oggetto di disinvestimento.

18.2 Valutazione di Strumenti

Nel caso in cui sia necessario procedere a una valutazione degli Strumenti detenuti dal Fondo, in occasione di distribuzioni in natura ai sensi del par. 17.8, il valore degli Strumenti viene determinato come segue:

- (i) la SGR propone una prudente valutazione degli Strumenti in questione a una data anteriore di non più di 30 (trenta) Giorni Lavorativi alla data di riferimento, sottoponendo per l'effetto tale valutazione al presidente del Comitato e corredandola di tutti i documenti e le informazioni di supporto;
- (ii) entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi da tale comunicazione, il Comitato si pronuncia per iscritto sulla valutazione degli Strumenti in questione indicando se condivide o meno la valutazione proposta dalla SGR;
- (iii) qualora la valutazione della SGR non sia condivisa dal Comitato, la SGR rimette la decisione finale relativa al valore degli Strumenti in questione a una banca d'affari o altro organismo di valutazione di standing internazionale designata (l'**"Esperto Indipendente"**) d'intesa con il Comitato. Ove entro i 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della comunicazione del Comitato di cui al punto (ii) che precede, la SGR e il Comitato non concordassero una nomina congiunta dell'Esperto Indipendente, da una parte la SGR e dall'altra, il Comitato nomineranno un proprio Esperto Indipendente. Ove entro lo stesso termine di cui sopra la SGR o il Comitato non addivenissero alla nomina del proprio Esperto Indipendente, sarà designato unicamente l'Esperto Indipendente scelto dalla parte più diligente;
- (iv) l'Esperto Indipendente/gli Esperti Indipendenti designato/designati ai sensi del punto (iii) che precede è/sono incaricato/incaricati di procedere (congiuntamente, nel caso di due Esperti Indipendenti) ad una stima prudente del valore degli Strumenti in questione relativamente ai quali la valutazione proposta dalla SGR non è condivisa dal Comitato entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla data della nomina e tale stima si intende vincolante per la SGR e gli Investitori e da essi non impugnabili salvo errore manifesto;
- (v) ai fini di cui al presente par. 18.2, il valore degli Strumenti detenuti dal Fondo è:
 - (a) il valore proposto dalla SGR ai sensi del punto (i) che precede se:
 - tale valore è condiviso dal Comitato ai sensi del punto (ii) che precede, ovvero
 - il Comitato non emette alcuna determinazione nel termine di cui al punto (ii) che precede;
 - (b) il valore determinato dal soggetto nominato ai sensi del punto (v) che precede, negli altri casi.

18.3 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o avviso, la cui effettuazione è richiesta o consentita dal presente Regolamento, deve essere fatta per iscritta ed è considerata ricevuto: (i) se inviato per lettera raccomandata A.R. o per corriere, quando ricevuto; (ii) se inviato per fax, quando la ricezione è confermata al mittente dal rapporto di trasmissione; (iii) se consegnato personalmente, quando ricevuto dalla persona designata dalla parte destinataria; (iv) se inviato per posta elettronica (*e-mail*) o posta elettronica certificata (PEC), quando il recapito dell'*e-mail* sia confermato dalla parte destinataria, anche tramite sistema automatico di conferma, in ogni caso purché le comunicazioni o avvisi siano indirizzati come segue:

- (i) se indirizzati alla SGR, presso la sede legale all'attenzione del legale rappresentante;
- (ii) se indirizzati agli Investitori, al domicilio eletto nel modulo di sottoscrizione ovvero nella richiesta di trasferimento delle Quote, all'attenzione della persona ivi indicata, salva la facoltà degli Investitori di designare per iscritto nuovi indirizzi e/o nuovi rappresentanti per le comunicazioni, informandone la SGR.

In deroga a quanto precede, ogni Comunicazione di Inadempimento, o comunicazione ai sensi dei par. 1.2, 5.4.1, sez. B, par. 13.2.3, par. 15.4 e par. 16.6 deve essere effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC).

18.4 Inadempimento

In caso di inadempimento di obbligazioni poste a carico degli Investitori o della SGR ai sensi del presente Regolamento, non può essere invocata l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, fatta eccezione per i casi e nel rispetto delle modalità e con i limiti previsti:

- (i) dal par. 7.10, in caso di violazioni commesse dagli Investitori;
- (ii) dal par. 7.11, in caso di violazioni commesse dalla SGR.

18.5 Confidenzialità

18.5.1 Salvo quanto disposto dal par. 18.5.2 e/o diversamente richiesto da norme di legge o da disposizioni vincolanti delle autorità competenti o da provvedimenti giudiziari, gli Investitori si impegnano a mantenere la confidenzialità delle informazioni riservate riguardanti il Fondo, la SGR e i *Manager*, il Depositario, gli altri Investitori e gli *OICR Target* (incluse le potenziali Operazioni di Investimento e le Operazioni di Disinvestimento), di cui siano venuti a conoscenza attraverso le comunicazioni periodiche della SGR ovvero altra fonte comunque collegata alla partecipazione al Fondo tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- (i) informazioni fornite dalla SGR agli Investitori affinché essi possano esercitare le prerogative previste dal presente Regolamento;
- (ii) informazioni acquisite dagli Investitori attraverso membri del Comitato.

Non costituiscono informazioni riservate quelle informazioni che sono, o divengono, generalmente accessibili al pubblico tranne che per effetto di divulgazione da parte degli Investitori, nonché le informazioni di cui gli Investitori sono già legittimamente venuti a conoscenza, o di cui vengono a conoscenza successivamente da fonti non vincolate da impegni di confidenzialità nei confronti della SGR.

18.5.2 Gli Investitori possono comunicare informazioni riservate ai sensi del par. 18.5.1 che precede a:

- (i) propri consulenti professionali e affiliati che abbiano necessità di conoscerle in relazione alle esigenze del proprio mandato o altro rapporto, a condizione che essi siano resi edotti degli impegni di confidenzialità nascenti dal presente Regolamento e si siano impegnati a rispettarli;
- (ii) propri investitori, nel caso di veicoli collettivi o altri soggetti che investono fondi ricevuti da terzi in base a un rapporto di mandato o a un rapporto analogo, a condizione che (a) tali investitori siano vincolati da obblighi di riservatezza sostanzialmente simili nei confronti degli Investitori in questione, la SGR sia ragionevolmente soddisfatta di tali obblighi di riservatezza, e gli Investitori in questione si impegnino a farli rispettare, ovvero (b) tali investitori siano resi edotti degli impegni di confidenzialità nascenti dal presente Regolamento e si siano impegnati a rispettarli.

18.5.3 In deroga a ogni difforme disposizione contenuta nel presente Regolamento, la SGR ha il diritto (i) di non trasmettere agli Investitori informazioni oggetto di impegni di confidenzialità assunti dalla SGR nell'ambito delle attività di gestione del Fondo e/o (ii) di limitare le informazioni da trasmettere agli Investitori tra cui, a titolo di esempio, gli aggiornamenti sull'andamento delle attività degli OICR *Target*, nei confronti degli Investitori soggetti a disposizioni volte ad assicurare la libertà di informazione o simili disposizioni legislative o regolamentari in forza delle quali essi sono obbligati a divulgare al pubblico o a qualsiasi altro soggetto, senza il rispetto di quanto disposto al par. 18.5.2, le informazioni trasmesse dal Fondo.

18.5.4 Salvo quanto richiesto da norme di legge o da disposizioni vincolanti delle autorità competenti o da provvedimenti giudiziari, la SGR si impegna a mantenere la confidenzialità delle informazioni riservate riguardanti gli Investitori (incluse le informazioni contenute nei moduli di sottoscrizione di cui al par. 7.3), di cui sia comunque venuta a conoscenza in conseguenza o in relazione alla sottoscrizione di Quote da parte degli Investitori. Dette informazioni riservate non includono:

- (i) le informazioni che sono, o divengono, generalmente accessibili al pubblico per ragioni diverse dalla loro divulgazione da parte della SGR, nonché le informazioni di cui la SGR è già venuta legittimamente a conoscenza, o di cui viene a conoscenza in un momento successivo dalle informazioni che la SGR è tenuta a rivelare in forza di norme di legge, di disposizioni vincolanti di autorità competenti o di provvedimenti giudiziari;

(ii) le informazioni riguardanti gli Investitori e la loro sottoscrizione di Quote che devono essere comunicate ad altri Investitori ai sensi del par. 11.4, a meno che un Investitore, attraverso una dichiarazione contenuta nel modulo di sottoscrizione di cui al par. 7.3, richieda alla SGR di non rivelare tali informazioni agli altri Investitori, restando inteso che l'obbligo di confidenzialità della SGR non si estende:

- all'identità degli Investitori che presentano candidati per il Comitato e a ogni relativa intesa con la SGR;
- alle informazioni che può essere necessario comunicare ad altri Investitori o a soggetti terzi al fine di far valere le disposizioni del presente Regolamento, purché la divulgazione sia limitata a quelle circostanze e informazioni necessarie alla SGR o agli altri Investitori al fine di far valere i loro diritti ai sensi del presente Regolamento tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti derivanti da un Inadempimento.

18.5.5 Il presente par. 18.5 sostituisce, nei rapporti tra la SGR e ciascun Investitore, con efficacia dalla data di accettazione da parte della SGR della domanda di sottoscrizione di cui al precedente par. 7.3 firmata da tale Investitore, ogni precedente accordo eventualmente concluso dall'Investitore in questione avente a oggetto le informazioni riservate riguardanti il Fondo, la SGR e i *Manager* (inclusi i relativi *track record*).

18.6 Determinazioni degli Investitori

Nei casi in cui gli Investitori sono chiamati a esprimere un consenso o altra determinazione ai sensi del presente Regolamento, essi sono liberi di agire, in buona fede, nel proprio esclusivo interesse e non sono tenuti a considerare gli interessi della SGR e quelli degli altri Investitori.

18.7 Legge applicabile

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

18.8 Controversie

Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento o in relazione allo stesso sono risolte in via definitiva secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il tribunale arbitrale è composto, indipendentemente dal numero delle parti, da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato si svolge a Milano ed è condotto in lingua italiana.